245

LEGGI, E DECRETI

DEL MAG. ET ILLVSTRE

Consiglio Generale della Città di Lucca,

Sopra i Maleficii, &c.

FATTI IN DIVERSI TEMPI

i quali non sono nel Volume delli Statuti

Stampati.

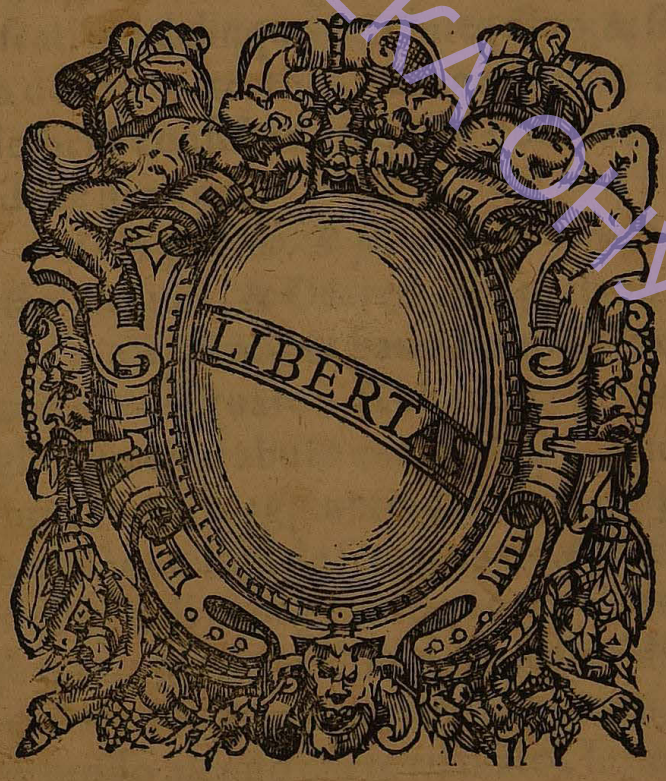

IN LVCCA

Appresso Vinc. Busdraghi.

1579.

ГИБЛІОТ. ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТА

155
546

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. МЕЧНИКОВА

D. l 1517. *&* 1556. *perpetuo.*

premio della cattura
i banditi

CHE gli Statuti, & Decreti del Mag. Comune di Lucca, per li quali è assegnato premio a gli officiali, che pigliano Banditi, e condennati, s'intendino, & siano corretti, che per la cattura delle donne bandite, o condennate non debbino cõseguire se non la quarta parte del premio ordinato per gli huomini banditi, & condennati.

Del 1524. *perpetuo. & del* 1544.

Che tutti gli Statuti per li quali si danno lire 300. di buona moneta, a gli heredi di quelli, che fussero ammazati, de' beni confiscati del delinquente, s'intendino, & siano corretti: & in luogo delle lire trecento si assegni a' detti heredi la terza parte de' beni confiscati, laquale non possi però passare la somma delle lire 300.

Del 1533. *lib. B. fo.* 128. *perpetuo.*

sopra el portare l'arm
et le pen

Che tutti gli Statuti, & Decreti, che parlano sopra il portare dell'armi s'intendino, & siano ridutti alla debita, & verde osseruanza; & osseruare si debbano, come per quelli si dispone, togliendo ogni abuso contrario. A' quali Statuti, & Decreti s'intenda, & sia aggiunto, che oltre alle pene per quelli disposte, ciascuno il quale sarà trouato, & preso con l'armi (se sarà di notte) cadi in pena di stare nelle Carcere del nuouo sasso, quaranta giorni continui; & se sarà di giorno, cadi in pena di stare in dette carcere giorni venti, dalle quali non possi in modo alcuno essere rilassato, se non hauerà pagato intieramente, & realmente le pene in detti statuti, & decreti contenute, & che osseruare si debbi il decreto fatto alli 21. di Giugno del 1532. per il quale si dispone, che se il compagno del delitto accuserà alcuno, il quale habbi portato l'armi, conseguisca l'impunità; & se non sarà compagno del delitto, guadagni la quarta parte della condennagione.

Che alli Statuti che dispongono circa le pene di quelli che commettono maleficii, cio è che feriscono con effusione di sangue, quanto a' cittadini, & fra cittadini solamente s'intenda, & sia aggiunto, che le pene pecuniarie in detti statuti contenute nel caso detto di sopra s'intendano, & sieno duplicate, & duplicare si debbiano.

Et se le ferite fussero commisse, & date nella piazza publica della Città (& la piazza publica s'intenda, & sia tutto quello che è dentro le quattro strade, lequali circondano la Chiesa di San Michele, & la piazza attaccata di mattoni, & le medesime quattro strade). Item se fussero le dette ferite date, & commisse nella via che si chiama della Pescaria, cominciando dal cantone della Loggia di piazza per fino al Palazzo de' Mag. Signori, & tutto il Cortile di esso Palazzo inclusiuamente; & se fussero le dette ferite date, & commisse ne' luoghi che si dispone per lo Statuto del quarto libro sotto la Rubrica delle pene da duplicarsi per cagione del luogo, al quale si habbia relatione. Item se fussero commisse, & date nelle botteghe, o cantore, o banchi, o in altri luoghi, tanto publici, quanto priuati, liquali sono, & hannò l'vscita nelle strade dette di sopra, & nella detta piazza. In tutti, & ciascuno de' casi sopradetti le pene pecuniarie ancora s'intendano, & siano duplicate come di sopra; & di piu i delinquenti, & quelli che feriranno, ipsoiure, & ipsofatto cadino in pena di esilio per quattro anni allhora prossimi, dalla Città & territorio a vsanza di discoli; & lo essecutore il quale pigliasse tali delinquenti auanti che fussero citati, guadagni il premio come se l'hauesse presi in fragranti crimine, nel modo che si dispone per il Decreto sopra cio fatto.

Et ciascuno il quale amazzerà dentro le cinquanta miglia da computarsi dalla Città, alcun ribello della Città di Lucca per cagione della turbatione del pacifico stato, ilquale non hauesse taglia dietro, guadagni de' denari del comune, fatto che harà fede della morte, ducati cento cinquanta: & se quello che l'heuerà ãmazzato fusse bandito per ciascuna altra cagione, fuori che per causa di stato s'intenda subito libero da ogni bando & pena. Ma quello, il quale ammazzerà dentro il detto termine delle cinquanta miglia alcun bandito per la causa

causa detta di sopra, guadagni de' denari del comune, ducati cento, come di sopra. Ma chi ammazzerà qual si voglia ribello, o bandito fuori dell'Italia, non conseguisca premio alcuno, ma detti banditi & ribelli fuori d'Italia, s'intendino, e sieno come se non fussero banditi, o ribelli quanto alla consecutione del premio solamente, & non altrimente, eccetto però quelli alli quali fusse dato certo, & determinato confine, liquali fuori di quello s'intendino, & sieno sottoposti alle pene, & premii ordinati.

Del 1558.

Che tutte le pene nelle quali incorreranno quelli, liquali ferissero, o percotessero con effusione di sangue, o senza, con arme prohibite s'intendano, & siano dupplicate originalmẽte di modo, che habbino luogo le altre multiplicationi, come se fusse ne gli statuti originalmente messa.

Del 1564.

Et che alli Statuti li quali parlano, & dispongono sopra le pene di quelli, che feriscono con effusione di sangue, quanto a' Cittadini, & tra gli Cittadini solamente s'intenda, & sia aggiunto, che le pene pecuniarie in detti statuti contenute si intendano, & siano duplicate, e duplicare si debbano, non intendendo, che habbia luogo ne gli huomini delle cõtrade.

Del 1564.

Che il Decreto fatto dell'Anno 1558. alli 21. d'Ottobre circa la duplicatione delle pene per li delitti commissi con l'arme prohibite non comprenda se non le armi delle quali nello statuto fatto nel 1561. della pena di chi porta l'armi per le quali armi la pena per detto statuto viene duplicata, il qual statuto è stampato.

Del 1533.

Per ouuiare a' giouani da dieci anni in su, i quali ogni giorno tirano arãci, sassi, & altre cose nelle scuole e botteghe della Citta, & contra i Maestri d'esse scuole, come volgarmente si dice, facendo ferita contra i buoni costumi di essa Città, Decreto s'intenda, & sia, che il Bargello sia tenuto, & debbi pigliare quelli, i quali commetteno le cose prefate, & se li presi da lui saranno Contadini, o Forastieri, debbino essere battuti di venticinque sferzate publicamente sotto la loggia della

della piazza di essa Citta' ; & dipoi debbino essere menati in prigione, dalle quali non possino essere rilassati se non pagato prima vn mezzo scudo al detto Bargello ; & essendo cittadini debbiano essere messi in prigione, dalla quale non possino essere rilassati, se prima non haueranno pagato vno scudo, d'applicarsi per la metta' a esso Barigello, & l'altra meta' alla camera del Mag. Comune.

Del 1540. *perpetuo.*

Che lo statuto del quarto libro cap. 29. s'intenda, & sia corretto in quella parte, che dispone, che il premio del Sig. Podesta' procedendo ex officio, debbia essere di ducati 25. & dica di fiorini ~~x~~ 36.

Del 1543. *perpetuo.*

Che statuto & ordinato s'intenda, & sia che persona alcuna, di qual si voglia stato, grado, sesso, o condittione non ardischi, o in modo alcuno presumi, sotto qual colore si sia hauer colloquio, participatione, o commertio con alcuno ribelle della Citta' di Lucca dentro le cento miglia da computarsi dalla citta', o con alcun bandito in qual si voglia modo per causa della turbatione del pacifico, & populare stato dentro delle 50. miglia, sotto pena per la prima volta di scudi 25. d'oro d'applicarsi per la terza parte all'accusatore, il nome del quale sia tenuto segreto, & per vn'altra terza all'essecutore, & per l'altra al Mag. Commune di Lucca; & nella detta pena participi, & habbi attione l'officio sopra li beni confiscati come participa nelle condennagioni de' maleficii, nella qual pena li Mag. Signori, che per li tempi saranno, siano tenuti, & debbiano mandare per condennati li delinquenti all'archiuio publico constito della contrauentione a dichiaratione loro per il detto dell'accusatore con il giuramento, & vn testimonio degno di fede, sotto pena alli detti Mag. Signori di pergiuro, & di scudi cento per ciascuno, & di più tali delinquenti, & contrafacienti debbino essere descritti in vn libro per cio da ordinarsi, il quale debbi essere tenuto dal primo Cancellieri con vn buon' ordine, & lo debbi mostrare a ogni colleggio de' Mag. Signori, & al Mag. Gonfalloniere, & Secretari vna volta al meno nel principio di ciascun Collegio ; & di poi tante volte quanto parra

ra

ra' a essi Mag. Signori, & Secretari ad ogni loro semplice volonta'.

Et chiunque da vna volta in su hauera' cõ li prefati rebelli o banditi, respettiuamente colloquio, participatione, o commertio dentro il termine sopradetto, respettiuamente ipso iure, & ipsofatto s'intendino, & sieno incorsi in quella pena medesima nella quale si ritrouano condennati quei tali con chi hauera hauuto colloquio, participatione, o commertio a dichiaratione de Mag. Signori, laqual dichiaratione, siano tenuti, & debbiano fare sotto la pena sopradetta, hauuta la, depositione dell'accusatore per mezzo di suo giuramento, & di vn testimone degno di fede, & per cosi condennati mãdare li debbino all'archiuio publico ; & in questo caso dalla prima volta in su, l'accusatore guadagni de' denari del Mag. Comune di Lucca constito della verita', scudi venticinque d'oro, liquali debbino essere pagati fatta la dichiaratione preditta, laqual somma siano tenuti li Mag. Signori operare per quel miglior modo gli parra a proposito si caui delle sustanze & beni del condennato ; & che il Mag. Comune ne sia imborsato, rimanendo fermo lo statuto preditto, & li decreti fatti per sin adesso sopra tal materia in tutte le altre parti, nelle quali non contrauengano alla sopradetta legge ; & specialmente l'autorita del Mag. Gonfaloniere con li Secretari, & esaminatori, li quali sia tenuto il Mag. Gonfaloniere, al meno vna volta ogni mese nel palazzo publico congregarli per esaminare, & ispedire quelle cose li parranno opportune a beneficio della Citta.

Et nella pena sopradetta non incorrino qnelli, li quali di commissione del Mag. Gonfaloniere, & Secretarii haueßino tal colloquio, participatione, o commertio, liquali, Mag. Gonfaloniere & Secretarii non possino sotto pena di pergiuro dare tal commissione se non per causa publica, & per tutte la pallotte del si.

Del 1543. *a tempo.*

Et perche per il colleggio de' Mag. Signori, o per alcuno de' loro deputati da quello circa all'officio loro, o da quelli che sono eletti dal Mag. Consiglio per esseguire alcuna cosa, & da gli spet. Secretari, & esaminatori, & da Sig. Consoli

de'

de' Mercanti si fanno alcune cose per il carico a loro impo-
sto, per le quali alcuno pretende esser ingiuriato; però decre
to, & ordinato s'intenda, & sia che ogni volta, che per cagio
ne d'alcuna cosa fatta ne' soprascritti casi, o alcuni di quelli
per cinque anni dal giorno del deposto Magistrato, o carico
cura, & autorità eseguita, alcuno de' prefati fusse percosso,
o ferito con arme, ferro, o alcuna sorte di metallo con effu-
sione di sangue, il delinquente sia punito, & condennato del-
la pena del capo in modo che muoia; & se le ferite, o percos
se saranno commisse con bastone, pietra, o altra cosa da of-
fendere nella faccia oltra la pena delli statuti sia punito a sta-
re nelle carcere del sasso cinquanta cinque giorni, & se saran
no commisse in altra parte del corpo fuori del volto sia puni
to a stare in dette carcere quindici giorni, & di piu in lire du
cento di buona moneta per sino in mille, considerata la con
ditione della persona & qualità del delitto; & se per dette
ferite, o percosse si perdesse, o debilitasse membro alcuno,
sia punito il delinquente a stare in dette carcere sei mesi, &
da dette lire ducento per sino in mille considerata la con di-
tione della persona, & qualità del delitto, oltre alle altre pe
ne delli statuti; & se di dette ferite, & percosse, non sarà vsci
to sangue, sia punito il delinquente nella metà delle sopra-
dette pene, tanto pecuniarie, come delle carcere, respettiua
mente, & nelle pene prefate della morte, pecuniarie, & car-
cere, respettiuamente, cadino ancora, & condennare si deb
bano quelli, che hauessero fatto ferire, o percuotere per la cau
sa detta di sopra; & perche saria forse difficile prouare, che
le ferite, & percosse fussero state date per le cagioni dette di
sopra, quelli che harãno a giudicare habbino licenza, & auto
rità di dichiarare essere state date, & cõmisse per la cagione
predetta per conietture, & inditii in contumacia della parte,
come parrà alla sua discretione, & le predette dispositioni
comprendano ancora quelli, li quali feriissero, o percuotes-
sero, o ferire, o percuotere facessero alcuno, perche hauesse
detto, o consigliato ne' consigli, o ne' colloquii.

Del 1568.

Che'l Decreto fatto l'Anno 1543. contra quelli, che of-
fendessero, o facessero offendere vna certa sorte d'officii, o
alcuni

alcuni particulari di detti officii con effusione di sangue cõ
arme, o con alcuna sorte di metallo, o ferro, comprehen-
da, & si estendi a tutti quelli, che offendessero qual si voglia
officio d'honore, o particolar persona di essi officii, i quali
si sogliono eleggere tanto dal Mag. Consiglio generale come
dal 36., o Mag. Signori, & officii respettiue, & i Commis-
sarii, Vicarii, Podestà delle podestarie, essattori, officiali
di Gabella, & Fondaco, il Sig. Podestà, Giudici di Rota,
& Giudice ordinario.

Et se l'offesa fusse fatta con bastone, o altra cosa offendi-
bile, purche non sia con arme, o come di sopra, quel tale, che
offenderà, o farà offendere alcuno de' compresi in detto De-
creto, o capitolo sopradetto, cada in pena di scudi 300.
d'oro da pagarsi in contanti, i quali, se il condennato non
paghera' fra dieci giorni dopo la condennagione cada in pe
na di bando di essilio dalla Citta, e territorio di Lucca per
anni tre, o vero di stare tre mesi nelle carcere nuoue, oltre
alle pene ordinate dalli statuti contra di quelli, che offendes-
sero particulare persone.

Et se l'offesa sara' con la man vota cada in pena di scudi
cento d'oro da pagarsi in contanti, & non pagandoli fra die
ci giorni dopo la codennagione seguita cada in pena di stare
nelle carcere due mesi, o di due anni di bando dalla Citta',
e territorio.

Et se l'offesa fosse fatta con parole ingiuriose vna, o piu,
nel medesimo tempo, quel tale offendente, cada in pena di
stare nelle dette carcere vn mese, o in bando come di sopra
per vn'anno.

Et che per leuar via ogni difficulta' essendo molte volte
difficile a prouare, che le ferite, percosse, o offese siano fat-
te per causa publica s'intenda, & sia statuito, che se l'offesa sa-
ra' seguita durante l'officio, cura, & autorita', o Magistrato,
o vero dentro al termine di anni tre dipoi finito, & deposto
l'officio, cura, & Magistrato di quel tale che sara' offeso,
il quale si troui in qual si voglia modo in detti Magistrati,
cure, officii, o vero hauere aringato, consigliato, riferi-
to, giudicato, o proceduto contra l'offendente si presu-
ma tal'offesa, & ingiuria essere stata fatta & seguita per cau-
sa

ſa publica, & per conto di coſe concernenti a gli officii, & cure publiche, che eſſercitaſſe, o haueſſe eſſercitato reſpettiuamente, & queſto ogni volta che non ſi prouaſſe in contrario, nel qual caſo ceſsino le ſudette pene, & habbino luogo qnelle delli ſtatuti ordinarii.

Che ſe alcuno di qual ſi voglia ſtato, grado, o conditione ſi ſia hauera' commeſſo, trattato, ordinato, conſigliato, o concertato, o per ſe, o per altri di ammazzare alcun cittadino di Lucca, ſe l'homicidio non ſara ſeguito, ma ſe ſara venuto all'atto proſsimo al fatto, o vero remoto, tanto quel tale che hauera cõmiſſo, trattato, ordinato, conſigliato, e cõcertato quãto quello, o quelli per mezzo de' quali ſi doueua eſseguire tutti, & ciaſcuno di loro, oltre all'altre pene delli ſtatuti, cadino in pena di ſcudi 200. d'oro da pagarſi in cõtanti fra dieci giorni, dal dì della ſentenza, ſotto pena di bando di eſsilio dalla Citta, e territorio per cinque anni, ma ſe ſolo ſi ſara venuto all'atto remoto di parole, o altro ſimile, cadi in pena di ſcudi cinquanta da pagarſi come di ſopra, ſotto pena di bando di eſsilio dalla Citta, e territorio per due anni.

Et ſe la commiſsione, trattato, ordine, conſiglio, & concerto ſara ſtato ſolo di ferire, o percuotere per mezzo di foreſtieri, alcun cittadino, come di ſopra, incorra nella meta delle ſopradette pene ne' caſi ſopradetti reſpettiuamente.

Et lo ſtatuto del quarto libro cap. 71. nel verſic. Si vero ad actum facti remotum, doue mette pena di eſserli cauato vn occhio, s'intenda, & ſia corretto, & in luogo dell'occhio, dica, tagliata la mano deſtra, di modo che dal braccio ſi ſepari.

Del 1543. *perpetuo.*

Et per prouedere a' maleficii doloſi, & appenſati, che ſi commetteno di notte, s'intenda decreto, che oltre a tutte le altre pene delli ſtatuti, & decreti, ciaſcuno il quale di notte (pigliando il principio della notte, dal ſuono della campana dell'Aue Maria della ſera del Palazzo de' Mag. Signori) doloſamente, appenſatamente nella Citta di Lucca, con animo di ammazzare, ferirà, o percuoterà, o ferire, o percuotere farà alcun cittadino di Lucca, con arme prohibite, o con ferro, o alcuna ſorte di metallo, con effuſione di ſangue,

(ancor

(ancora che non ne ſegui la morte) ſia punito, & condennare ſi debba in bando di perpetuo eſsilio dalla Citta, e territorio di Lucca, & contra di tal condennato habbino luogo tutti li ſtatuti, che parlano ſopra tali banditi, & ſi preſumi ſempre, che il delinquente, tanto quello che ferira', come quello che percuotere, & ferire fara', habbi voluto ammazzare il ferito & percoſſo, ſe non ſi prouerà il contrario; & nella medeſima pena cadano, & condennare ſi debbano ancora quelli, li quali, tanto di giorno quanto di notte, & tanto nella Citta come fuori, maſcherati, o con la faccia coperta, o dipinta, o in quell'altro modo (come ſi ſuol dire) traueſtiti, percuoteranno, o feriranno con effuſione di ſangue alcun Cittadino di Lucca, & in tutti li ſopraſcritti caſi l'autorita de' Mag. Signori con l'officio dell'entrate non ſi eſtenda a liberare li delinquenti.

Del 1543.

Et che ne' caſi ne' quali per la forma dello ſtatuto del quarto libro cap. 115. ſotto la Rub. di quelli che impediſcono la giuſtitia, o la eſſecutione della ſententia data ne' caſi criminali è appoſta la pena della morte, tal pena reſti ferma, ma in tutti gli altri caſi del detto ſtatuto oue è appoſta pena pecuniaria, la detta pena in ciaſcuno de' detti caſi s'intenda & ſia creſciuta per ſino in lire trecento di buona moneta, le qnali, ſe il condẽnato non paghera tra dieci giorni, dal giorno della condennagione ſeguita, s'intenda ipſoiure, & ipſo facto, & ſenza altra dichiaratione, incorſo in pena di ſtare nelle carcere nouue tre meſi, laqual pena delle carcere ſucceda in luogo della pena pecuniaria ſopradetta; & tutte le predette pene tanto pecuniarie, come capitali, & perſonali reſpettiuamente ſi commettano, & habbino luogo, tanto ſe il prigione fuggira, come nò; & il detto ſtatuto, & la preſente additione comprenda non ſolamente il Barigello, ma ancora il Caualieri del Sig. Podeſta, & ſua famiglia.

Ma ſe alcuno altramente, che nel modo, caſi, & cauſe dette di ſopra pazzamente, & inconſideratamente fara inſulto contra li prefati officiali, & eſſecutori, & loro famiglie con armi, baſtoni, o ſaſſi, debba eſsere punito, & condennato in lire trecento di buona moneta, & in pena di ſtare

nelle carcere del sasso vn mese, le quali lire trecento se non pagherà tra dieci giorni, cadi in pena di stare in dette carcere tre altri mesi, & cosi mesi quattro; & tutte le predette pene habbino luogo, & procedino sempre, che per li statuti ne' detti casi non si prouedesse di pena maggiore, non derogando per questo all'obligo de' Mag. Signori di proporre al Magnifico consiglio gli inditti fatti a gli essecutori, & gl'impedimenti dati alle loro essecutioni, accioche parendoli possa punire i delinquenti di maggior pena, ma siano tenuti fare tal proposta sotto vinculo di giuramento dentro il tempo del decreto.

Del 1543. *perpetuo.*

S'intenda, & sia prohibito il potere nella Citta di Lucca essercitarsi il giuoco, che volgarmente si dice urare girelle, formaggi, & palle di legno, sotto la pena per ciascheduno contrafaciente di fiorini dieci a trentasei d'applicarsi per la terza parte all'accusatore, per l'altra all'essecutore, & per l'altra al Mag. Comune.

Del 1544. *perpetuo.*

Et che lo statuto del quarto lib. cap. 242. sotto le Rub. delle pene d'accrescersi se li maleficii sono commissi alle porte della Citta di Lucca, & il decreto fatto alli 24. di Gen. 1533. & rinouato alli 17. di Nouembre 1536. restino fermi nel lor vigore con le infrascritte, nondimeno limitationi, correttioni, & additioni.

Che il sito delle dette porte del quale si fa mentione nello statuto prefato s'intenda essere, & sia per fino a' rastelli grandi, li quali sono fuori della Citta appresso dette porte, & il luogo della guardia, si che ciascuno il quale farà delitti dentro detti rastelli s'intenda hauere deliquito dentro il sito della porta, come in detto statuto.

Et per torre via tutte le difficulta', & dubieta', s'intenda, & siano cancellate dal detto statuto l'infrascritte parole di quello, cio è: Et le predette cose habbino luogo, quando il romore, o tumulto fusse suscitato, si che ciascuno il quale cõmetterà delitto ne' casi del detto statuto possa, & debba essere punito nelle pene in esso statuto contenute respettiuamẽte, tanto se fusse suscitato romore, o tumulto, come nò, eccetto non dimeno quando la pena è arbitraria fin alla morte inclusiue nel qual caso lo statuto resti fermo, & sia bisogno per fare incorrere il delinquente in detta pena, che il romore, & tumulto sia suscitato in detto caso.

Et piu oltre ciascuno, che ne' casi del detto statuto, o alcuno di quelli commetterà delitto percuotendo, o ferendo con armi, o bastoni, o sassa, con effusione di sangue ipsoiure, & ipsofatto, & senza altra dichiaratione da farsi s'intenda, & sia bandito, & condennato nelle condennagioni, & pene delle quali in detto statuto si fa mentione, riferendo ciascuna cosa al caso suo, & si habbia, & reputi come se in dette pene fusse descritto nell'archiuio publico, quanto a questo solamente, che subito, & incontinente seguito il delitto possa senza pena essere offeso in quel modo & forma che si dispone per lo statuto del quarto libro cap. 22. sotto la Rub. che il bandito possa senza pena esser offeso.

Et tutti li Commissarii, & prouigionati di dette porte, & ciascuno di loro seguito, che sarà caso alcuno di offesa, come di sopra, subito, & senza interuallo di tempo sia tenuto, & debba ritenere, & far prigione i delinquenti, & consegnarli con effetto nella carcere della Torre del Palazzo de' Mag. Signori Antiani, sotto la pena di priuatione dell'officio, il quale essercitassero, & di tutti gli altri per anni dieci prossimi nella quale incorrano ipsoiure, & ipsofatto, & senza altra dichiaratione, & per cosi priuati si debbino descriuere nel libro de' priuati, & non se gli ammetta scusa alcuna se nõ di assentia dalla porta, o di vna presta fuga del delinquente a dichiaratione de' Mag. Signori; & se il delinquente non permettesse di essere preso, condutto, & consegnato, come di sopra, facendo resistenza con armi, o bastoni, o sassa, possa dalli detti stipendiarii essere offeso, & ammazzato senza pena; & non dimeno gli Mag. Signori siano tenuti sotto vinculo di giuramento tutti li casi di ciascuna offesa compresa in detto statuto con tutte le circonstanze, & qualità proporre nel Mag. Consiglio tra otto giorni, poi che sarà seguito il caso, acciochè in quello si possa trattare, & deliberare di maggior pena contra tali delinquenti, che per gli statuti si dispone.

Et che

Del 1544. *perpetuo.*

Et che tutti gli Officiali segondo che appartiene alla loro giurisdittione siano tenuti, & debbiano condennare li delinquenti (oltre alle pene pecuniarie dalli statuti tassate) nella quarta parte piu delle dette pene, & condennagioni pecuniarie; & se il condennato pagherà tra dieci giorni, dal giorno della sententia da computarsi la condennagione, s'intenda ipsoiure libero dalla detta pena del quarto piu, laqual pena del quarto piu si debba osseruare ancora nelle pene de' Decreti 1568. alli 13. Genaio.

Del 1545. *perpetuo.*

S'intenda & sia prohibito a ciascuna persona, che vende legna tanto minute quanto grosse, & paglie, & strami, & sopra le carra ancora, di stare, & fermarsi con bestie, & carri in qual si vogli strada della Citta, fuorche nelle piazze di Sã Francesco, di San Frediano, & San Saluatore, & nella piazza doue si vende l'erba, liquali luoghi s'intendino, & siano deputati per questo effetto, sotto la pena della perdita delle legna, & di bolognini cinque per ciascuna soma, d'applicarsi la pena pecuniaria a gli essecutori, & le legne a' carcerati nelle carcere del sasso, & sotto pena di perdere la paglia & strami d'applicarsi a' ditti essecutori; possino nondimeno andare per la Citta vendendo dette legna, paglie, & strami, purche non si fermino nelle strade, come disopra: & delle predette cose ne sia giudice competente l'Officiale del Fondaco, & li Mag. Signori, oltre il Signor Podestà, & l'Officiale del Fondaco habbino cura dell'osseruãza di questa legge.

Del 1545. *perpetuo.*

Che lo Statuto del quarto libro cap. 206. sotto la Rubrica della pena di quelli che giocano, s'intenda, & sia ridotto alla debita, & verde osseruanza con questa correttione, & additione, che doue per lo detto statuto si prohibisce il poere ammettersi proua in contrario contra la relatione di due famigli, s'intenda, & sia corretto, & la proua incontrario si possa fare, & s'intenda, & sia tolta, & leuata ogni corrutela & abusione introdotta da gli essecutori di entrare per forza nelle case, o per le finestre, o d'altroue contra la volontá de' padroni, li quali non li volessero aprire la porta, & decreto s'intenda,

s'intenda & sia che li detti essecutori non possano per forza, o in altro modo entrare nelle case chiuse, ne per la porta, ne per le finestre; & contrafacendo cadino in pena di cinquanta lire di buona moneta, nelle quali case non si comprendano le hostarie & tauerne, & i luoghi, oue si suol tenere giuoco, o vero barattaria.

Del 1546. *perpetuo.*

Che nel fine dello statuto del quarto libro cap. 230. sotto la Rubrica de' partiti prohibiti, & della pena de' contrafaciẽti, s'intendano, & siano aggiunte, & apposte le infrascritte parole, cioé: Et per cosi condennato mandar si debba all'archiuio publico per il Sig. Podestà, d'applicarsi la detta pena per la metà al Mag. Comune di Lucca, per vna quarta parte al l'accusatore, & per l'altra quarta parte all'essecutore, & il padre sia enuto per i figliuoli & figliuole non maritate, il marito per la moglie, & i padroni & possessori, o habitatori delle case o botteghe oue si facessero i partiti siano tenuti alla ditta pna.

Del 1549. *perpetuo.*

Che allo statuto del quarto libro cap. 76. sotto la Rubrica della pna di chi darà, o fara dare il veleno a persona alcuna, s'intenda, & sia aggiunto, che qualunque persona, laqua le presentera' viuo nelle forze del Comun di Lucca alcuno bandio in pena della morte, per il primo capo del detto statuto, quando è seguita la morte, guadagni de' denari di esso Comune scudi cento d'oro, i quali debbiano essergli pagati subito fatta la presentatione, & amazzandolo in qual si voglia prte del mondo guadagni scudi cinquanta da pagarseli dall'Officio dell'entrate subito che sarà fatto legittimamente fede della morte; & quanto al secondo capo, quando non seguirà la morte s'intenda aggiunto; & oltra la detta pena pecuniaria il delinquente cada, & condennare si debba ancor in pena, & bando di esilio perpetuo, & che lo statuto della Corte de' Mercanti per il quale si dispone, che nessuno Spetiæ possa dare arsenico, o altra cosa velenosa, se nõ a persona egna di fede, scriuendo in vn libro, a chi lo vende, & il giorno, s'intenda, & sia ridotto alla debita, & verde' osseruanza, & che la pena in detto statuto apposta sia di lire 50.

di bona

di buona moneta per fino in 200. & che il padrone della bottega sia tenuto per tutti li garzoni, lauoranti, compagni, & ciascun altro che tenesse in bottega.

Del 1546. *perpetuo.*

Che allo statuto cap. 25. lib. 4. sub. Rub. de executione, de effectu sententiæ banni; doppo quelle parole conuicta, & condennata, s'intendino, & siano aggiunte le infrascritte parole cio è.

Ma se il bandito fusse bandito da' Mag. Signori Antiani sia tenuto, & debba l'officiale che lo hauerà preso fra vn mese dal giorno della cattura hauer esegnito la sententia del bando sotto la infrascritta pena di lire 500.

Et che doppo quelle parole debeat sindicari, s'intendino & siano aggiunte le infrascritte, cio è fino in tre anni, non intendendo de gli officiali forestieri, quali debbino stare a sindicato, segondo la dispositione de' loro capitoli, & l'officiale al quale serà presentato alcuno bandito a mette per vn' altro officiale, o essecutore del Comune di Lucca, guadagni de' denari del detto Comune scudi dieci fatta la reale essecutione del detto bando.

Et perche per li Capitoli del Barigello si dispone che il Barigello pigliando vn bandito dal Mag. Consiglio generale sia tenuto di subito far l'essecutione, purche il bando sia descritto tanto nella Cancellaria de' Mag. Signori Ariani, quanto nell'archiuio publico. Il medesimo s'intendi & sia disposto, & ordinato di tutti gli essecutori, & officiali del Comune di Lucca, i quali siano tenuti di subito far l'decutione di tal bandito dal Mag. Consiglio generale.

Et che lo Sper. Officio dell'entrate non possi pagar premio di alcun bandito preso, qual si douesse presentare, se non hauuta prima fede per quello che l'hauera preso pr publico contratto di hauerlo presentato all'officiale per'officio del quale sara' stato bandito, o vero al suo successre fra il tempo soprascritto.

Del 1549. *à tempo.*

Che tutti quelli, i quali domanderanno, & otterrano il beneficio quinquennale, o la cessione de' beni da quasi vo glia giudice, & in qual si voglia giudicio, & in qual si voglia

mco

modo, & in questi ancora si ci cõprendino quelli, i quali i detti beneficii, o vero vno de' dui domãdassero, & quelli ottenessero, nõ possino per cinque anni prossimi, dal giorno che otterrãno portar alcuna cosa in capo nella Città e territorio di Lucca, se non come volgarmente si dice di color giallo, nõ intendendo per detto colore la paglia, & sempre, & continuamente di giorno, & fuora di casa siano tenuti portare in capo il coprimento del detto colore, & contrafacendo, tutti quelli che contrauerranno cadino in pena di bando di esilio dalla Citta, e territorio di Lucca per anni cinque, nella qual pena ipsofatto, & ipsoiure, & senza alcuna dichiaratione si intendino, & siano incorsi, & si habbino & si reputino, come se in detta pena fussero descritti per condennati, & banditi nell'archiuio publico, & se sarãno presi cadino ipsofatto & ipsoiure in pena, & bando del capo, & senza altra dichiaratione per cosi banditi si debbino mandare per il S. Podestá all'archiuio publico con questa conditione, e dichiaratione.

Del 1570. *à tempo.*

Che tutti quelli che domanderanno alcuno di detti beneficii siano tenuti, & debbino il giorno medesimo, che otterrãno l'inhibitorie mettersi in capo berretta, o altro coprimento di panno di colore giallo alla paglia, non intendendo per detto colore la paglia, & dipoi portarnela per il tempo, & nel modo, & forma, che in detto decreto si dice, con questo però, che quello, o quelli, che fra sei mesi prossimi dal giorno delle dette inhibitorie ottenute faranno riuocare esse inhibitorie in lor fauore concesse, & che rinuntieranno alla lite, & al beneficio per loro intentato, possino di subito fatta tal riuocatione, & rinuntia, dismettere di portare tal berretta, o coprimento giallo, come di sopra, ma quando dentro al detto tempo di sei mesi, o vero dentro al tempo del decreto quãdo otterranno respettiuamente questi tali fussero trouati senza detta berretta, o altro coprimento, che di panno di colore giallo alla paglia, come di sopra, cadino nel bando di esilio per cinque anni nel modo, & forma, che per detto decreto si dispone, & di piu in scudi dieci da darsi all'accusatore, come di sotto si dirà, nelle quali pene per il S. Podesta consti to della contrauentione si debbino mandare per condennati all'archiuio pub, & a ciascuno siano tali controuenienti,

C accu-

accusare, & guadagni scudi dieci de' danari del Mag. Comune, i quali lo spett. officio dell'entrate sia tenuto farli pagare di subito hauuta la fede da' Custodi, che simili contrauenienti si trouino condennati nell'archiuio in dette pene, & cõ questa aditione, che la prouigione, & dispositione prefata, & sopra scritta comprenda ancora tutti quelli, i quali domandassero, o facessero quinquennarie, o cessione de beni nella corte de' Mercanti, o che in essa corte presentassino i loro libri.

Del 1550. *perpetuo.*

Et accioche nõ nasca piu disputa sopra quella parola ne' capitoli del Barigello, circa all'esecutione de' bãditi dal Mag. & illust. Consiglio generale, che dice incontinenti, in luogo di detta parola, s'intendano, e siano poste le infrascritte, cioè fra hore quattro dall'hora della cattura, di modo che pigliando alcun bandito da esso Mag. Consiglio l'esecutore sia tenuto sotto la pena delli statuti, far l'esecution fra quattro hore dall'hora della cattura, rimanendo fermi, & nel suo vigore li detti statuti nell'altre parti. *Del* 1567. *perpetuo.*

Che gli essecutori, i quali piglieranno alcun bandito alla morte, nella citta di Lucca siano tenuti, e debbano farne l'esecutione fra quattro hore, dall'hora della cattura, sotto la pena che son tenuti fare l'essecutione de' bandi del Mag. & illustre Consiglio. *Del* 1551. *a tempo*

Che tutti quelli, i quali nella Citta, e territorio di Lucca cõporrãno, scriuerãno, publicherãno, o vero darãno opera che si cõponga, che si scriua, o si publichi sotto nome d'altri, o senza nome, libelli famosi, versi tãto latini, come volgari, o vero altra scrittura i qual si voglia lingua scritta, e cõposta, la qual sia a seditione publ. e cõtra la quiete del pacifico, e popolare stato, a dichiaratione del M.S. Gonfalonieri di giustitia del S. Podesta, & delli spet. Segretari, & esaminatori s'intendano, e siano incorsi ipso iure, & ipsofatto (ritrouata la verita) nella pena di esserli tagliata la testa in modo che muoiano, & di cõfiscatione de' beni, & per cosi cõdẽnati mandar si debbano al l'archiuio pub. e l'accusatore guadagni la terza parte de' beni cõfiscati, purche nõ passi la sõma di v. 200. & se il delinquẽte nõ harà beni, o vero se nõ ascẽdessero a la sõma sudetta guadagni il detto accusatore de' denari del cõe v. 100. & l'officio sopra l'entrate sia tenuto sotto pena di v. 25. pagare detta sõma

(presen-

(presentata che gli sara la fede del Sig. Gonfalonieri, & Segretari) & che tutti quelli, i quali ritroueranno a caso, o altrimente gli verrà alle mani, o vedra in casa, in publico, o in qual si voglia altro luogo scrittura alcuna della sorte detta di sopra siano obligati portarle subito al Mag. Gonfalonieri (il quale sia tenuto conferirle immediate con gli spett. Segretari, sotto pena di pergiuro) & mai per alcun tempo non parlare con persona, o publicare in qual si voglia modo quello che in essa scrittura si contiene, sotto pena, & bando di essilio perpetuo dalla citta, e territorio di Lucca.

Et che tutti quelli, i quali nella citta, & territorio di Lucca, sotto nome d'altri, o senza nome, comporranno, scriueranno, publicheranno, o vero daranno opera che si componga, si scriua, o si publichi libelli famosi, o versi, cosi latini come volgari, o vero altra scrittura in qual si voglia lingua scritta, o composta, la quale sia in dishonore, o infamia di qual si voglia persona, tanto publica, quanto priuata s'intendano, & siano incorsi ipsoiure, & ipsofatto, ritrouata la verita, in bando di anni dieci, lontano dalla Citta di Luca per cinquanta miglia, & l'accusatore guadagni scudi 50. del Commune, da pagarneli come di sopra, & il suo nome sia tenuto segreto, & il Comune per la detta somma habbia attione ne' beni de' delinquenti, i quali debbano ancora essere nominati nel Mag. Consiglio, accioche parendogli possa accrescere la pena, & nella medesima pena del bando per dieci anni, come di sopra cadino ancora tutti quelli, i quali troueranno a caso, o altramente gli verra alle mani, o vedrã no in casa, in publico, o in qual si voglia altro luogo scritura alcuna della sorte detta di sopra, in dishonore, o infamia di qualunque persona cosi publica come priuata, se quel la non si straccierà, o abrugierà prima che da altri sia veduta, o se quello che in essa si contiene paleserà mai in qual si voglia modo a persona alcuna, & circa del ritrouare, & del ritenere i delinquenti, & proporli al Mag. Consiglio nelli casi detti di sopra il Sig. Gonfalonieri, Podesta, Segretari, & essaminatori siano tenuti osseruare il modo che vsano ne' casi del pacifico stato.

HAYKOBA BIBLIOTEKA ОНУ имени И. МЕЧНИКОВА

Del 1558.

Et che l'autorità di ritrouare li delinquenti nel ſegondo caſo detto di ſopra de' libelli famoſi contra particolari, & publiche perſone ſia in autorità del Mag. Sig. Gonfallonieri di giuſtitia, del Sig. Podeſtà, Segretari, & eſſaminatori, in tutto, & per tutto, come nel primo caſo della ſopraſcritta legge ſi diſpone.

Del 1552. perpetuo.

Che nella Città di Lucca s'intenda & ſia prohibito il nuouo giuoco chiamato volgarmente a palla a maglio, ſi che ſi intenda prohibito a ciaſcuno di qual ſi voglia grado, o conditione ſi ſia giuocare a detto giuoco in eſſa Città, ſotto pena di fiorini dieci per ciaſcuno, & ciaſcuna volta, d'applicarſi per la terza parte all'accuſatore, per vn'altra all'eſſecutore, & per l'altra al Mag. Commune.

Del 1555. perpetuo.

S'intenda & ſia prohibito a qual ſi voglia perſona di qualunque ſtato, grado, età, o conditione, di giuocare in qual ſi voglia luogo della Città al giuoco delle ſaſſa, & come volgarmente ſi dice, fare alle ſaſſate con frombole, o in altro qual ſi voglia modo, o tirar ſaſſa, ſotto pena a qualunque contrafaciente, ſe ſarà minore, di 25. sferzate, ouero di ſtare nelle carcere del Palazzo 15. giorni ad arbitrio de' Mag. & Illuſt. Signori, & ſe ſara maggiore, di ſtare nelle carcere del ſaſſo vn meſe, & l'eſſecutore guadagni per ciaſcuno delinquente preſo, vno ſcudo, il quale ſia tenuto pagare auanti che dalle carcere ſia rilaſſato.

Del 1556. a tempo.

Che il Barigello, & Caualieri del Sig. Podeſta ſiano tenuti, e obligati di tutte l'eſſecutioni che per qual ſi voglia cauſa non effettuaſſero, o poteſſero effettuare contra di quelli che trouaſſero per ogni tempo con arme prohibite nella Citta, tãto di giorno quanto di notte, dentro il termine di 24. hore immediate ſeguenti darne notitia alli Mag. Signori, che riſederanno per li tempi inſieme con la qualita dell'arme perſone, & circonſtantie, che in tali eſſecutioni gli occorreſſero, laqual ſi debbi ſcriuere per li Cancellieri ſul manuale della Cancellaria, ſotto pena a eſſo Barigello, & Caualiero di priuatione

uatione dell'officio ipſofatto, & ipſoiure ſenza altra dichiaratione, & di ducati cento d'oro d'applicarſi al Mag. Comune immediate ſeguita la contrauentione, & li prefati Mag. Signori ſiano tenuti, & debbino, ſotto pena di ſcudi cento, & di pergiuro per ciaſcuno nel primo Mag. Conſiglio da cõgregarſi dopo la riceuuta notitia, & dopo la prima propoſta propalare, & notificare nel Mag. Conſiglio tutto quello che dalli prefati Barigello, o Caualieri li ſara ſtato eſpoſto, & notificato, & che ſi ritrouera ſcritto in detto manuale, accioche poſſa ſopra tutto hauere quella conſideratione, che piu li piacera.

Del 1556. a tempo.

Che ogni volta che nella Citta, o diſtretto di Lucca ſi faceſſe per alcuno cittadino tumulto, coadunatione, o rauno di perſone con arme, o ſenza, li Mag. Signori, parendogli, che tale rauno, tumulto, o coadunatione poteſſe portare alcun diſordine, o per turbare la quiete della citta poſſano, & debbano mandare in quel luogo vn'huomo publico con vn compagno, il quale comandi alle perſone raunate che ſi partino di ſieme, & compariſcano dinanzi a loro Signorie, come meglio giudicheranno a propoſito ſotto quelle pene pecuniarie che parranno a loro Signorie in vna, o piu volte da cento ſcudi ſin in cinquecento a loro arbitrio, nella quale ſi intendano incorſi, & alla relatione de' mandati da loro Signorie ſi preſti intiera fede, & eſsi Mag. Signori ſiano tenuti alla pena di cento ſcudi, conſtando a loro per la relatione di detti mandati della inobedienza fra tre giorni dichiarire eſſere incorſi in dette pene, & li Cancellieri ſotto pena di ſcudi 25. ſiano obligati fra tre giorni allhora ſeguenti, mandarli per condennati all'archiuio publico, & ſia ancora in autorita di eſsi Mag. Signori far catturare quelle perſone inobedienti che gli parranno, perſin che ne dia notitia al primo Mag. Conſiglio da congregarſi dopo il caſo, accioche vi poſſa deliberare come meglio gli parra, & quando loro Signorie, fatto che haueranno ſeparare tale rauno, o coadunatione conoſcano eſſere ſtato fatto doloſamente, & con animo cattiuo, non oſtante che ſi foſſero ſeparati, ſiano tenuti con ogni diligentia ritrouare gli autori, e colpeuoli di tal rauno, & coadunatione, i quali debbiano propalare nel Mag. & Illuſtre Conſiglio

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

Consiglio da congregarsi dipoi, accioche non restino impuniti, & che vi possa pigliare quella prouigione che gli parra a proposito, non derogando per la sopradetta dispositione in parte alcuna allo statuto del quarto lib. cap. 212. sotto la Rubrica della pena di chi rauna huomini con arme, ma quello resti fermo, & nel suo vigore, & che tutti quelli, liquali saranno condennati, tanto dal Mag. Consiglio, come da' Mag. Signori, & S. Podestà per cagione di tumulti, rauni, o cohadunationi, si debbiano il giorno medesimo della condennagione descriuere in vn libro alfabetato, scriuendo il nome, cognome, & la casata, & il delitto per il quale sara condennato, ilqual libro debba stare appresso il Mag. Sig. Gonfalonieri di giustitia, & si debbia in quei consigli ne' quali si tratta de' discoli leggere il nome di tutti quelli che vi si troueranno descritti due volte innanzi che si cominci a dare le polize.

Del 1556. perpetuo.

S'intenda, & sia prohibito fuori del territorio della citta di Lucca l'estratione del mele, cera, & pistumi, lequali nascono, & si fanno nel territorio di essa citta, sotto la pena della perdita delle cose prefate, & di scudi cinquanta per ciascheduno contrafaciente, & ciascuna volta, d'applicarsi le dette pene, come si applicano le altre pene apposte per la forma delli statuti del Fondaco, & delle contrauentioni ne siano giudici competenti, oltre il Sig. Podesta lo spett. Officio sopra la Grascia.

1557.

Che tutti li Vicarii, & Commissari del territorio nostro siano tenuti, & debbiano sotto pena di scudi 50 per ciascuno, & ciascuna volta far scriuere nel libro per ciò ordinato, per il Notaro tutte le condannagioni criminali, & per maleficio, le quali saranno nel tempo de gli officii loro, siano di qual qualita, si vogliano, ancorche minime; & fra otto giorni dal giorno delle condannagioni seguite mandare la copia delle condennagioni che non saranno riscosse all'archiuio publico, sotto la medesima pena, & ancora fra vn mese prossimo dal giorno del deposto officio mandar all'archiuio publico il libro nel quale saranno descritte tutte le condánagioni nel tempo del loro officio sotto la detta pena, non derogando a' capitoli fatti sopra alcuno di detti Commissarii, che

che disponessero circa alla transmissione de' libri, i quali si debbano osseruare d'applicarsi la detta pena per la terza parre all'accusatore, per vn'altra all'essecutore, & per l'altra al Mag. Comune non derogando a gli ordini & oblighi del S. Podesta circa a tale transmissione, ma in tutto, e per tutto restino nel loro vigore.

Del 1557. perpetuo.

Che allo statuto lib. 4. cap. 214. s'intenda aggiunto: Che il preso per vigore del detto statuto non sia tenuto pagar mercede per la sua cattura all'essecutore, ne alli approuatori, ne al Notaro per scrittura, & rogatura della pagaria da darsi, se non in caso che le minaccie almeno per vn testimonio fussero prouate, ma le dette spese si debbano pagare per quello, a stanza del quale sara esseguita la cattura, & non dimeno il prigione debbi dare la pagaria secōdo la forma delli statuti.

Ma quanto a' Cittadini nel caso predetto solamente la pagaria si debbi dare da scudi cento fino in cinquecento ad arbitrio del Sig. Podestà.

Che all'addition fatta l'anno 1557. a di 11. d'Agosto allo statuto lib. 4. cap. 214. per il quale si dispone, che quel Cittadino, che vorrà giurare a sospetto vn Contadino per farsi dare pagaria di non esser offeso, habbia da pagare tutte le spese, se non prouerà le minaccie, almeno con vn testimone, s'intenda, & sia aggiunto: Che il Notaro del S. Podesta sia tenuto, & debba di subito hauuta la relatione della cattura, o al piu lungo fra 24. hore, sotto pena di scudi dieci, darne notitia a' Mag. Signori, laquale si debba scriuere per vn Cancellieri sopra vn libro per ciò da ordinarsi, accioche li Mag. Signori, che saranno per li tempi possino pensare a quello che gli parrà conuenire per l'indennità di tali cosi catturati.

Del 1558.

Et che il Sig. Podesta egli ancora, oltre all'autorità ordinaria, & quella data al Commissario delle sei miglia, & habbia luogo la preuentione, possa, & debba sommariamente senza appello, & ricorso alcuno, & senza processo, & nel medesimo modo, che fa il Sig. Consultore in suo casu, a petitione di quelli che haueranno scienza, che siano li loro dannatori, o quelli che haueranno commesso il maleficio respettiuamēte, citati i delinquenti procedere, & castigare, non vscendo pero

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

però delle pene disposte, & ordinate per la forma delli statuti, & decreti, & questo proceda quando per la faccia della denuntia, domanda, o inquisitione, verranno da esser condennati fino nella somma di scudi venticinque di buono in tutto, fatta ogni duplicatione, o dimunitione, & quanto al danno dato, quando la somma non passi lire dieci di piccioli in tutto, come di sopra, non alterando però gli statuti di detta Corte de' maleficii, & danni dati circa alle proue, & ciò si debba spedire per mezzo de Notari de danni dati, come al presente si fa, ne togliendo ancora il modo di procedere per polize dentro detta somma, come al presente si vsa, ilche sia ad elettione dell attore.

Del 1558. *perpetuo.*

Et aggiugnendo allo statuto del quarto libro della pena di quelli che gettano cosa alcuna contra di alcuno, decreto s'intenda, & sia, che qualunque getterà nel volto, o nella persona d'alcuna donna di qual sorte, o qualita si sia alcuna immonditia, o bruttura, con la quale restasse imbrattata, o offesa in qual si voglia modo, cada in pena di lire trecento di buona moneta, & di stare nelle carcere del nuouo sasso vn mese continuo, dalle quali vscir non possa, se prima non harà pagato le dette lire trecento, & volendo possa in luogo delle carcere eleggere il bando dalla Città, e territorio di Lucca per vn'anno, restando però fermo il pagamento delle lire trecento, come di sopra, & chiunque offendera, & imbrutera alcuno maschio, nel modo che si dice di sopra delle donne, s'intenda, & sia caduto nella pena dello statuto lib. 4. c. 145. sotto la Rubrica delle percosse, & ferite, commesse cõ armi nel volto, laqual pena è del Cittadino contra cittadino di lire cento cinquanta di buona moneta, & del forastiero, e distrituale contra il forastiero & distrittuale, di lire settantacinque, & del forastiero & distrittuale contra il Cittadino, di lire trecento fin in cinquecẽto ad arbitrio del giudice, laquali senon peghera tra dieci giorni, li debba essere tagliato la man destra, & di piu di bando di esilio perpetuo dalla Città, e territorio di Lucca; & tutte le sopradette pene s'intendano, & habbino luogo respettiuamente contra di quelli, i quali ordinassero, o commettessero, o facessero fare li sopradetti delitti.

Che

Del 1558. *perpetuo.*

Che lassando nell'osseruanza loro tutte le leggi fatte, come bene ordinate, & che prouedeno a molti disordini: Per l'auuenire qualunque messo, o essecutore publico della Citta nostra che farà per amore, o per forza preda alcuna sia tenuto, & debba fra sei hore per quelli della Citta, & 24. per quelle fatte in contado hauere effettualmemte portato, e rilassato il pegno, & pegni che faranno, & gli saranno consegnati da debitori in mano del Camarlingo de' pegni, & rifertolo al Notaro, almeno fra due giorni allhora prosimi, alla pena di scudi dieci per pegno non dato, & presentato, come disopra, al Camarlingo, & di non lo hauere riferto al Notaro, & sotto pena ancora di hauere a rifare al creditore, o debitore tutto quello che alcun di loro patisse per detta tardanza del messo, a che douesse essere tenuto ancora il pagatore, o pagatori che haueranno dati detti messi.

Et che preda alcuna in qual si voglia modo non si possa esseguire, o fare per alcun messo, il quale non habbi dato le pagarie al Fondaco, segondo l'ordine dello statuto, lequali prede fatte, cio è quelle cose che non potranno portarsi al detto Camarlingo, come si è detto, debbino, & siano tenuti detti messi sotto le medesime pene immediate che saranno fatte hauerle trasportate, o fatte trasportare da luogo a luogo, & realmente consegnate nella casa, & luoghi di quelli a chi saranno raccomandate..

Del 1558. *a tempo.*

Che nessuno Notaro di Lucca possa in qual si voglia modo, o sotto qual si voglia quesito colore essaminar alcuno de' delitti, vita, e costumi, e continenti turpitudine di alcuna persona, senon in giuditio ordinario, sotto la pena infrascritta, & similmente alcun Notaro non possa essaminare dei delitti vita, e costumi, come di sopra di alcuno per causa di alcuna commissione d'alcun giudice forestieri, o hauente autorita di commettere essamini, se non ottenuto prima licenza dal Mag. S. Gonfaloniere, & spett. Secretari, sotto pena nell'vno & l'altro caso di priuatione della matricola, in modo che nõ possi fare alcun Contratto, o rogarsi per tre anni prosimi,

D & di

& di scudi 25. d'oro d'applicarsi per la metà all'accusatore, il nome del quale sia tenuto secreto, per vna quarta parte all'essecutore, & per l'altra quarta al Mag. Commune, & nella medesima pena d'applicarsi come di sopra cada ciascuno, che si essaminarà contra la forma sopradetta, & ne' casi sudetti, senza licenza del Magnifico Gonfalonieri, & spet. Segretari.

Che ancora alcun Notaro forestieri in alcun modo ardischi nella Città, & territorio di Lucca, ne in la iura di Monsig. Reuerendissimo il Vescouo, ne de' Reuerendi Signori Canonici, rogarsi delle predette cose, o alcuna di esse, senon prima ottenuto licentia come di sopra, nell'ignoranza l'escusi, sotto pena di scudi 200. d'oro, & di stare nelle carcere per due anni, & tanto li Magnifici Signori, come il Sig. Podesta, & habbi luogo la preuentione, siano tenuti, & debbino sotto pena di pergiuro, & di scudi 100. per ciascuno, nella quale &c. & per cosi &c. ogni volta che gli verrà a notitia alcuna contrauentione delle cose sopradette, o alcuna di quelle mandare fra tre giorni prossimi, rimosso ogni eccettione per condennati i contrauenienti all'archiuio publico, & sotto la medesima pena far mettere le mani adosso, & catturare, se si potra, li Notari forestieri che contra venissero, & far esseguire contra di loro le condennagioni sopradette.

Alli 17. di Maggio 1558. fu dichiarato per il Mag. & Illustre Consiglio generale essere stato, & essere di mente, & intentione sua, che la legge sopradetta, sopra gli essamini, non comprendi le commissioni prouenienti dalla Citta di Roma da' giudici hauenti autorita in qualunque giudice della Citta di Lucca.

Del 1558. perpetuo.

Che il modo introdotto di appellare dalle sententie del Signor Podesta, sopra le cause, & processi a esso presentati per il Signor Giudice, & Consoli della Corte de' Mercanti, si intenda, & sia tolto, di maniera, che in alcun modo da quelle non si possi appellare, ne manco hauere ricorso alcuno.

Che

Del 1558. perpetuo.

Che chiunque cedera in qual si vogli modo, & sotto qual si voglia quesito colore alcun credito che habbia con persone descritte nelle battaglie cosi delle Sei miglia, come delle Montagne in qualunque persona non suddita al Mag. Gonsiglio cadi, fatta tal cessione ipsofatto, & ipso iure senza altra dichiaratione nella pena del doppio di tal credito ceduto, & si habbi, & reputi non altrimenti, che se per cosi condennato fusse descritto nella corte de gli essattori, d'applicarsi detta pena per la metà al debitore, per vna quarta parte all'essecutore, & per l'altra quarta parte al Mag. Commune, & ciascuno officiale sotto la iurisditione del quale tale cosi Cedente si ritrouerà, sia tenuto, e debbi cōtra tal Cedente, come di sopra darne, e concedere l'essecutione cosi reale, come personale, sotto pena di scudi dieci, nella quale si debbi essere sindicato.

Et per torre via, come molte volte si vede, le fraudi, & aggrauii che si fanno per questi descritti nell'Ordināze alli lor creditori, decreto si intenda, che li detti dell'Ordinanza possino essere grauati solamente in beni, eccetto le arme, & i vestimenti delle persone.

Del 1558. perpetuo.

Che non si possa mettere gratie d'homicidii se non si ha la pace da gli heredi del morto, & tal pace non operi effetto alcuno per ottener gratia, o saluo condutto dal Mag. Consiglio se dal giorno della sententia, o bando de gli homicidi, che si commettessero per l'auuenire non sarāno passati dieci anni, & per li Cancellieri non se le ammetta tal pace, se non sara passato il detto tempo di dieci anni; intendendo però che si possa hauer saluo condutto da Mag. Signori, nel modo che a loro Signorie Mag. è permesso, & che passati ancora li dieci anni non si possa passare supplicatione alcuna d'homicidio, se non per tutte dieci le pallotte de' Mag. Signori.

Del 1558. perpetuo.

S'intenda, & sia prohibito a ciascuna persona di qual si voglia stato, grado, o conditione hauere, e tenere in qual si voglia luogo della Citta, & sua forza, & distretto alcuno archibugio a ruota, se la canna sola non sara di lunghezza vn brac

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

cio, e mezzo almeno alla pena di trecento scudi d'oro in contanti, & di bando di esslio perpetuo della Citta, & territorio, di applicatione della detta pena pecuniaria per vna terza parte all'accusatore (il nome del quale sia per ogni tempo tenuto segreto) per vn'altra terza all'essecutore, il quale non possa essere accusatore, & per l'altro terzo al Mag. Comune, & qualunche persona, che con detti archibugi prohibiti ferisse alcuno ancorche nō ne sequa la morte, cadi in pena di essetli tagliata la testa in modo che muoia, & di confiscatione di tutti li suoi beni, & se fusse preso si debba eseguir la pena, come se fusse descritto per bādito nel publico archivio, & dal M. Cōsiglio.

Del 1563. *perpetuo.*

Et che s'intenda, e sia prohibito a ciascuna persona di qual si voglia stato, grado, o conditione di tenere nella Citta, e territorio di Lucca quella sorte d'armi, che volgarmente si chiamano stiletti, qnadrucci, & trafieri in qual si voglia luogo di detta Citta, e territorio, sotto la medesima pena, che è prohibito di tener gli archibugetti a ruota, & chi offendesse alcuno con l'armi sopradette cada nella medesima pena, nella quale cadeno quelli, i quali offendeno con detti archibugetti.

Del 1567. *perpetuo.*

Che sotto la medesima pena, & in quel modo & forma, che è prohibito di tenere, & portar gli archibugi a ruota, s'intenda, e sia prohibito portare, e tenere gli archibugi a fuoco, e fune, le cāne de' quali non siano di lunghezza d'vn braccio almeno.

Del 1558. *perpetuo*

Che tutti gli strumenti di ferro di qualunque artista della Citta e habitatori di quella, s'intendano e siano prohibiti, poi che sarà sonata la campana delle 24. hore del palazzo de' Mag. Signori, in modo che essendo trouati da quell'hora in là, siano incorsi nelle pene de gli statuti & decreti fatti contra quelli che portano armi prohibite, & per tali possino essere essequiti, eccettuando però tutti quelli ministri, i quali sono obligati in caso di fuoco correre per spegnarlo, & i Cerusici, i quali con i loro soliti struzzi, & ferri vanno per medicare, & fare l'essercitio loro; & tutti i Bombardieri salariati, & non salariati, i quali possano, & sieno obligati portare per ogni tempo i loro soliti strumenti.

Che

Del 1558.

Che per rimediare in qualche parte, che li sudditi, & habitatori del contado, e distretto di Lucca, si astenghino piu che si puo dal vitio della biastemma, vedendo che li Commissari hauenti autorità nel criminale si fanno forti di hauer ne' delitti tanta autorita, quanta ha il Mag. Consiglio, & però condannano li deliquenti a loro arbitrio, però decreto s'intenda, & sia, che non possino condennare alcuno, il quale hauesse deliquito nel vitio della biastemma, in minor pena che quella delli statuti, & sia tenuto ciascun Commissario nella sua giurisditione accettare le denuntie in segreto, & procedere segondo la sua autorita, purche del processo ne faccia fare per il suo Notaro publica scrittura, & mandato alla Camera hauer debbia li scudi sei per darli all'accusatore segreto in luogo del premio constituitoli per gli statuti, nelli quali scudi sei si mandi ancora condēnato il delinquente, & che nel principio del loro officio siano tenuti far publicare la legge della biastemma.

Del 1558. *a tempo.*

Che s'intenda, & sia prohibito a qualunche persona di qual si voglia stato, grado, sesso, o conditione, di tenere, come volgarmente si dice, Biscassa, & tanto nella Citta, come nel territorio, o dar ricetto, o permettere a qual si voglia persona, di giuocare in casa della sua habitatione, o in qualunche altro luogo, a qual si voglia sorte di giuoco tanto di dadi, quanto di carte, e tanto prohibito, quanto permesso, per auenire, o sotto speranza di premio, ad arbitrio del giudice, che procederà, sotto pena di bando di essilio dalla Cita, e territorio di Lucca, a vsanza de' discoli per sei anni, & l'accusatore guadagni scudi dieci de' denari del Comune, ritrouata la verità, a dichiaratione del giudice che procedera, & il bādito per tal causa (ancorche habbia pagato la tassa ordinaria) non possa mai essere ridotto a gratia, ne possano i Mag. Signori passarli la Supplicatione, se non harà pagato prima al Comune li detti scudi dieci in contanti, & in questi casi s'intenda, & sia data autorita a tutti gli officiali, i quali possino procedere di fare catturare nel modo che gli parra tutti quelli, i quali a essi fossero dati in nota, o hauessero per delinquenti

in tenere

in tenere la biscassa, o dar ricetto, o lasciar giuocare, come di sopra, & contra tali catturati di procedere alla pena di sopra ordinata, & s'intendano, & siano giudici competenti tanto li Mag. Signori contra li forastieri, & distrittuali, come il Sig. Podestà, l'Officiale, & consiglieri del Fondaco, & li Commissarii, & Vicarii nella loro giurisditione, & habbi luogo la preuentione, i quali possano procedere sommariamente senza strepito & figura di giuditio con quelle proue, inditii, verisimilitudini, & presuntione, che a quello che procedesse parrà, purche non proceda alla condennagione senon per confessione del delinquente, o se non gli cõsterà del delitto per mezzo dell'accusatore con suo giuramẽto con vn testimone degno di fede, ad arbitrio suo, & si possa conoscere contra li delinquenti nel caso detto di sopra per fin in termine di cinque anni allhora prossimi.

Del 1558. a tempo.

Che nessuna persona di che stato, grado, sesso, o conditione si sia possa comprare per se, o per altri nella Città, o territorio di Lucca, o nella iura di Monsignor Reuerendissimo il Vescouo, e de' Reuer. Sig. Canonici per riuendere nella Città, e territorio predetti sorte alcuna di frutti, & di cose da mangiare, che naschino nella Citta, territorio, & iura prefate, eccetto però l'hortaglie, intendendo ancora, che sotto la medesima prohibitione s'intendi, & sia ogni sorte di vccellami, saluagine, & pollami, & ogni sorte di grascia, nati, presi, & fatta nella medesima Citta, territorio, & iura, sotto pena di scudi tre d'oro per ciascuno che controfara per la prima volta, per la seconda di scudi sei, & per la terza volta di scudi dieci, & di stare vn mese nelle carcere publiche, & si debba tener nota per il Sig. Podestà, & l'Officiale del Fondaco in su vn libro perciò da ordinarsi tanto delli contrauenienti, quanto delle contrauentioni, & consegnarsi detto libro di mano in mano al successore, sotto pena di scudi dieci per ciascuno che mancasse, accioche si possa hauer notitia tanto per detto S. Podesta, quanto per ditto Officiale, & officio de' contrauenienti per poterli condennare nella secõda, & terza volta respettiuamente, & l'vno sia tenuto darne notitia all'altro seguite le condennagioni, lequali pene pecu-

niarie

contra chi costra frutti, riuendere fuori della città

niarie si debbino distribuire secondo la forma de gli statuti della detta Corte del Fondaco, e siano giudici competenti di tali contrauentioni tanto il Mag. S. Podesta, quanto l'officio, & officiale sopradetti, & habbi luogo la preuentione, ilqual Sig. Podesta, quando sia a lui porto la denuntia di tal contrauentione sia tenuto immediate farla ponere nel libro perciò ordinato, & fra giorni quindici continui hauerla spedita condennando, o vero assoluendo secondo sia di ragione, & in quel modo, & forma, & sotto quelle pene che è tenuto spedirle l'Officio predetto.

Con dichiaratione però che nelle sopradette prohibitioni non si comprenda, ne sia prohibito il potere comprare aranci, limoni, cedri, capretti, & altre carni da macellare. Ne vi si comprendino ancora gli hosti che possano alloggiare, e dar da mangiare, li quali possino comprar vino, & altre vittouaglie per il cõsumo delle loro hostarie, in quel modo che si dispone per il Capitolo 26. delli statuti del Fondaco, purche non comprino fuori della Citta, secondo l'ordine nuouamente fatto sopra la prohibitione dell'Hostarie, dichiarãdo che l'olio si possa comprare, & vendere a minuto secondo il Cap. 27. del detto libro, vietando espressamente, che nella Citta, ne dentro le quattro miglia da essa non si possa comprare olio per riuendere, sotto la pena detta di sopra.

Che sotto la pena detta di sopra, nessuno di qual si voglia grado, sesso, conditione, possa vendere su la piazza publica di San Michele, ne dentro le catene su i banchetti, o store, ne sotto tende, ne in alcun'altro modo, se non nelle botteghe ordinarie che sono dentro le ditte catene, ouero in altre piazze, & luoghi fuori di detta piazza publica sorte alcuna di robe, cio è panni nuoui, o vecchi, tele, ferramenti, vini, ogli, legnami, ne qual si voglia altra sorte di cose vendibili, fuori di vettouaglie, lequali non possino però vendere, ne su store, ne' banchetti, ne tende.

Che a questi tali riuendugliori, s'intendi assegnata la piazza di San Saluatore, doue si possino ridurre a vendere qual cosa per vso de' poueri, laquale si debba accommodare, o cõ astraco, o in altro modo, come parrà allo spett. Officio del l'entrate, & senza spesa di Commune alle spese loro di certo dritto che deueno pagare.

Che

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

Perpetuo. Che la prohibitione del comprar ingrosso a Viareggio si intendi leuata via in modo, che ogni persona possa comprare liberamente siando cosa vtile per la Citta.

A tempo. Et s'intendi, & sia prohibito sotto la pena detta di sopra, che nella detta piazza, & catene, di poter vendere popponi, e cocomeri, ma a tali venditori s'intendi deputato la piazza di San Giusto, o Santo Senso.

A tempo. Et parimente in detta piazza, ne a torno non si possi in alcun modo tener legna, ne paglia per vendere, ma si bene su ogn'altra piazza, doue a detti venditori tornera piu cõmodo.

A tempo. Che le misure cosi de' treuconi, come di ciascun'altro che vende a minuto debbino essere di ferro, o stagno, eccetto li stari, mezi stari, & quarre, lequali misure tutte debbino essere suggellate all'ordinario sotto le pene sopradette.

A tempo. Non intendendo però la sopradetta prohibitione di vendere cose minute sulla piazza il giorno di Sabato, cosi vino, & altre cose dette di sopra da mangiare simili per commodità, & vso dell'huomo, ma non si possino vendere su banchetti, store, o sotto tende.

Del 1558. perpetuo.

Perpetuo. Che al Capitolo 39. del quarto libro, doue dice, Che cõparendo il reo, & confessando il delitto, l'Officiale sia tenuto darli tempo otto giorni a fare le sue difese, & quello poi può prorogare per altri otto, & perche molte volte ancor siano passati detti termini, & non si siano fatte proue, o difese alcuue, l'Officiale suole stare fino all'vltimo dell'instantia delli dui mesi a dar sententia, ancorche ve ne resti assai, s'intenda, & sia aggiunto in tal caso, che l'Officiale sia tenuto sotto pena di lire 50. per ciascuna volta, nelle quali debba essere sindicato passati li termini a fare le dette difese dentro al termine di sei giorni prossimi hauer dato la senteniia di tal causa diffinitiua.

Et per abreuiare quanto sia possibile le instanze delle cause criminali ne gli appelli, che l'instanza de gli appelli delle sentenze date dal Sig. Podestà sia perfissa tale quale gli danno li statuti, & capitoli della Rota in suo casu, togliendo ogni autorita all'Officiale, a' Giudici, & alle parti ancora di potere oltre al termine principale assegnato a detta instanza prorogarlo piu in modo alcuno.

Che

Del 1560. perpetuo.

Che s'intenda, & sia prohibito il potersi vendere, o far vendere per qual si voglia persona di qualunque grado, o conditione si siano tanto nella Città come nelle sei miglia castagnacci, pattone, o altra cosa fatta di farina di castagne, sotto pena di fiorini dieci per ciascuno, & ciascuna volta, d'applicarsi per vna terza parte all'accusatore, per vn'altra allo essecutore, & per l'altra al Mag. Comune, & delle contrauentioni ne siano giudici tanto il S. Podesta, come l'Officiale, & Consiglieri del Fondaco, & habbi luogo la preuentione.

prohibitione di vendere castagnacci o pattoni

Del 1560. a tempo.

Che ciascun Cittadino, intendendo de' maschi maggiori di sedici anni, tanto per rispetto dell'offendente, come dell'offeso, & sudditi al Mag. Consiglio, ilquale darà, o fara dare, o percossa, o ferita, o farà fare alcun'altra offesa, doue nascesse botta, o percossa in persona ad alcun Cittadino, come di sopra, suddito al Mag. Consiglio, doue ne resti ingiuria, o aggrauio, quello, che sarà stato il primo a dare, o far dare botta, percossa, o ferita, o menare, o far menare le mani, come di sopra, sia tenuto, e debbi tra ventiquattro hore, per quei casi che nascessero nella Citta, & nelle sei miglia, & tra due giorni di 24. hore l'vno, per quelli che nascessero nelle Vicarie prossimi secuturi dall'hora che sarà nato il caso, se prima non sara seguita la pace, entrare nelle carcere nuoue del sasso, per starui due mesi continui, o vero tra il medesimo tempo respettiuamente vscire del territorio di Lucca, e star fuori di quello, due anni continui, & se seguisse pace dẽtro li detti due mesi, & due anni respettiuamente quello, che sarà entrato nelle carcere, o sarà andato fuori del territorio, s'intenda, & sia libero dal resto del tempo delle carcere, & dello star fuori, e se tra li detti due mesi, o due anni respettinamente non fosse seguita la pace, i Mag. Signori, i quali saranno per li tempi, siano tenuti, & debbano operare, che il Sig. Podesta facci ad ogni modo dare le pagarie tra l'offendente, & l'offeso, secondo la forma delli statuti, sotto quelle pene pecuniarie, o di essilio, che a esso parranno. Ma se quello che fosse il primo, come si è detto, a menare, o fare menare le mani, o ingiuriare, o far ingiuriare ne' modi su

La legge d'estrar prigioni chi ha offeso un cittadino o vero andare al bando

fornito il tempo della carcere i sig.ri debbino operare che il S. podestà facci dare le pagarie

E detti

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

detti qual si voglia Cittadino, come di sopra tra il tempo predetto, respettiuamente non sarà entrato nelle carcere, o non sarà andato fuori del territorio, & iui stato per due anni continuamente, sempre che si trouera che sia stato il primo, s'intenda, & sia condotto ipsoiure, & ipsofatto senz'altra dichiaratione in pena di stare nelle dette carcere vn'anno intiero, o di bando di esilio dalla Citta, & territorio per dieci anni, nell'vna delle quali pene il Sig. Podesta sia tenuto sotto pena di cento scudi, nella qual ancor lui ipsoiure, & ipsofatto s'intenda, & sia incorso (& ne debba essere sindicato) mandare per condennati li contrauenienti tra quindici giorni dopo, li verranno a notitia, all'archiuio publico, non ostante qual si voglia prescriptione di tempo, & non dimeno passati li 15. giorni, resti ferma l'autorità al detto Sig. Podesta di potere, e douer esseguire, come di sopra.

Et che dalle condennagioni da farsi per il detto Sig. Podesta, come di sopra per non esser l'offendente primo entrato in prigione, o andato all'osseruanza del bando, secondo che di sopra si dispone, non si possa appellare, ne hauer ricorso alcuno, & dalli Sig. Giudici dell'appello non si possa ammettere appellatione alcuua.

Intendendo, che per le sudette pene di carcere, o bando, respettiuamente non s'intenda, ne sia alterata in parte alcuna la forma de gli statuti per la pena del delitto. Ma si debba per chi procederà, condennare, & punire li delinquenti, secondo la forma di quelli, & perche si vede spesse volte, che per parole ancora nascono molte brighe pericolose poi di scandoli, ogni volta, che a notitia de' Mag. Signori verrà alcuna di queste brighe pericolose di scandoli a giudicio loro siano tenuti notificarlo al Sig. Podestà, & operare, che faccia dare le pagherie tra l'offendente, & l'offeso, secondo la forma de gli statuti, sotto quei modi, & pene, che si dispone per lo statuto Secondo, del primo libro, & ancora per via d'esilio dalla Citta, & territorio di Lucca, per quel tempo che gli parrà.

Che

Del 1566.

Che alla Legge sopradetta fatta alli 22. di Marzo 1560. sopra il dare delle botte, o ferite, & dell'entrare in prigione, o andare all'osseruanza del bando, & sopra gli altri capi contenute in essa legge, & delle additioni a essa fatte s'intendano & siano aggiunte le infrascritte addittioni, & dichiarationi.

Che chi mordesse, o graffiasse alcuno, o vero gli sputasse nella faccia s'intenda & sia sottoposto alla pena d'essa legge, come se hauesse percosso, o ferito.

Et che d'essa legge s'intendino, & siano leuate le parole in frascritte poste nel principio, cioè, o menamento di mano in qual si voglia modo.

Et che la detta legge non habbia luogo, ne comprenda le botte, percosse, ferite, o morsicature, o sgraffiamenti, o sputamenti nella faccia, che si dessero, o facessero in casa propria, o condutta dal padrone, o suoi figliuoli, o vero di altri, che habitassero nella medesima casa.

Et accioche segua il bnon ordine di detta legge, caso che non seguisse la pace dentro il tempo in essa contenuto, il soprastante delle carcere nuoue sia tenuto, & debbi sotto pena di priuatione dell'officio, quando entrerà alcuno in prigione per virtù di detta legge auanti, che finischino i due mesi, al meno per otto giorni, non essendo fino a quel tempo seguita la pace, notificarlo al colleggio de' Mag. Signori, di che li Cancellieri ne debbino far nota sul Manuale della Cancellaria, & lor Signorie, sotto pena di pergiuro, il medesimo giorno debbino esseguire quanto si dispone per detta legge, & il Sig. Podestà sotto pena di scudi 25. nella quale debbi essere sindicato, presa l'informatione della qualità dell'offeso, & offendente sia tenuto, & debbi dichiarare dentro il termine d'vn giorno naturale la somma della pagaria, che questi debbino dare l'vno all'altro, & commettere all'offeso sotto quella pena che è in sua autorità, che debbi dare la pagaria per la somma dichiarata all'offendente dentro a quel tempo che gli parrà, purche sia prima che esca di prigione per hauer finito il tempo di detti due mesi, & non dandola mandarlo per condennato nella pena del suo comandamento, & l'offendente finito il suo tempo debbe essere scarcerato, ma dando la

pagaria l'offendente non possa essere scarcerato, ancora finito il tempo di due mesi, se effettualmente egli ancora non hauerà dato la pagheria, con dichiaratione espressa, che seguita la pace, ogni condēnagione nella quale fossero incorsi tanto l'offendente, come l'offeso per non hauer dato detta pagaria, s'intenda, & sia annullata, & come tale li custodi della Camera siano tenuti circōdarla hauuta la fede di detta pace.

Che ciascuno il quale per causa d'officii puo portare l'arme senza pena, con dette arme darà aiuto, o fauore cohoperatiuo, o in qual si voglia altro modo fauorirà chi offendesse altri, s'intenda, & sia priuato ipsoiure, & ipsofatto da ogni officio del Mag. Commune per dieci anni, & cada, & sia punito ancora nella medesima pena, che viene condennato quello, che offendera, nella qual pena di priuatione d'officii del Mag. Comune per dieci anni, cadino ancora tutti quelli, che senza pena possouo portar armi, i quali facessero compagnia o accompagnassero cō armi persone tanto offese, come offendenti, i quali hauessero briga, o quistione insieme, volendo il Mag. Consiglio, che l'arme publiche non si portino in modo alcuno in fauore, o disfauore de' particolari.

Et che ciascuno il quale nella Citta di Lucca porterà armi contra la forma delli statuti possa per ogni tempo essere accusato, non ostante prescritione alcuna posta da gli statuti, & debba essere punito secondo la forma di quelli, tanto dal S. Podesta, quanto da gli essatori, & habbi luogo la preuentione per il detto d'vn testimonio solo, ilquale facci proua a bastanza, & l'accusatore habbi la metà delle pene pecuniarie, & dell'armi, & il nome suo sia tenuto secreto, & detto Sig. Podesta, & essattori in suo casu, habbino il quarto delle dette pene pecuniarie, & dell'arme, & l'altro quarto sia del Mag. Comune, e che tutte le pene pecuniarie disposte cōtra di quelli che sono presi di notte cō l'armi, habbino luogo ancora cōtra di quelli, che le hauerāno portate, & sarāno stati accusati, nō ostante, che nō siano stati presi, & il detto S. Podesta habbi autorita di dichiarare sommariamente, & de facto quelli, i quali conoscera, e parra alla sua cōscienza hauer portato l'armi in fraude della legge tanto a cauallo, come a piedi.

Et che ne' perpetui, & successiui tempi ciascuno essecuto-

re, che conuerrà, o farà patti, pigliando denari, o in altro modo, con qual si voglia persona, assicurandola, o permettendo in qual si voglia modo, che possa portare armi prohibite, o che essendo condennato per maleficio non sia preso, s'intenda ipsoiure, & ipsofatto, & sia priuato dell'officio, & cada in pena di dui tratti di corda, laqual pena, li Mag. Sig. siano tennti fare esseguire nella piazza publica alle finestre del S. Podestà, & il primo che l'accuserá, trouata l'accusa vera guadagni scudi 25. li quali li debbino esser pagati delle robbe dell'essecutore delinquente, se se ne troueranno, se non de' denari del Mag. Comune, & il nome suo sia tenuto secreto.

Perpetuo.

Et che li Mag. Signori siano tenuti, e debbino fare catturare tutti quelli, i quali fossero incolpati in fare violentia, insolentia, o aggrauio a gli essecutori, e farli mettere in prigione, doue stiano a stanza del Mag. Consiglio per 15. giorni, dandoli nondimeno notitia del caso, secondo che sono obligati, e passato li 15. giorni nō essendo deliberato cosa alcuna circa a lo stare in prigione di quei tali si debbino rilassare.

Perpetuo.

Et aggiugnendo al capitolo de' Capitoli della Rota, s'intenda & sia decreto, & ordinato, che per l'auuenire ne' perpetui, & successiui tempi li Barbieri, & Cerusici, oltre al obligo, che hanno di denuntiare le ferite, & percosse con sangue, siano obligati ancora tra il medesimo tempo, & sotto le medesime pene del detto capitolo, & del decreto del Mag. & Illustre Consiglio, denuntiare tutte le percosse senza sangue, alla cura delle quali saranno chiamati, & sotto le medesime pene ancor siano tenuti domandare il ferito, o percosso da chi sia stato, o creda di essere stato ferito, o percosso & in che luogo sia seguito il caso, & riferire poi tutto al Sig. Podesta, insieme con la qualità della ferita, come in detto capitolo, e decreto si contiene, & la medesima relatione siano obligati li detti Barbieri, e Cerusici di fare, sotto le pene predette, & come in detto capitolo, e decreto in Cancellaria de' Mag. Signori, & per vno de' Cancellieri, o vero coadiutori si debbi descriuere in vn libro per ciò ordinato, sotto la pena sopradetta, & che le denuntie da farsi, tanto al Sig. Podesta, come in Cancellaria si debbino fare fra 24. hore dall'hora che saranno chiamati alla cura nella Citta, & fra tre gior-

Perpetuo.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

ni dal giorno che saranno chiamati alla cura nelle sei miglia, & li Mag. Signori debbino riuedere il detto libro, & prouedere, che li delitti non restino impuniti.

Et il Signor Podestà sia obligato hauuta tal relatione mandare subito il suo Notaro a casa del ferito, o percosso per essaminare, & intendere particolarmente da lui la verità del fatto si circa a quello che pretenderà che l'habbi offeso, come circa all'altre qualità, & circonstanze del delitto, & questo sotto la medesima pena al detto Sig. Podestà, che è tenuto formare le querele dentro il tempo delli statuti, & capitoli della Rota respettiuamente, & non dimeno li detti Gonfalonieri delle contrade siano tenuti esseguire gli ordini, & cure, che li sono date sotto le pene, & tra il tempo contenuti negli ordini, & decreti fatti sopra l'officio loro, & questo si fa accioche non si possino scusare di non hauere hauuto notitia de' delitti, & maleficii, che si commetteno.

Del 1560. *a tempo.*

Che restringendo la legge fatta già del 1439. sotto il dì 9. di Aprile, s'intenda decreto, che li Signori, o Principi nominati in detta legge s'intendessero solamente Re, vice Re, Principi, Duchi, Generali d'esserciti, & Luoghitenenti loro come pure altra volta ancora per altro decreto del 1554. fu ristretta.

A' quali, & ciascuno d'essi sotto le pene delle quali in detto decreto, & da distribuirsi come in quello sia prohibito a ciascun suddito di recte, o indirecte, & sotto qual si voglia velato colore, scriuere, o mandare ambasciata, pigliar seruitù, pratticare, o ĩ qual si voglia modo hauer cõmertio se prima non haueranno domandata, & ottenuta licenza, circa ciò dal S. Gonfaloniere, e Sp. Segretari, che per li tẽpi sarãno, scritta nel libro per questo effetto solo da ordinarsi per detto officio, doue ancora si registrino, & si notino tanto le lettere, & ambasciate sopradette quanto le altre occorrenze contra la presente prohibitione, sopra le quali si domandera tal licenza, acciò possa senza alcun rispetto procedere al castigo de gli inobedienti, al qual solo con gli spett. Esaminatori, & indagatori aspetti il conoscere, & punire come di sopra.

Et

Et circca la interpretatione de' fatti, e casi, & occorrenze che venissero fatte indirecte, o in fraude di tal prohibitione, habbia il detto officio pienissima, & amplissima autorità regolata solo dalla conscientia sua, e non da altro.

Et perche non solo con li Signori nominati, & loro agenti ma con altri ancora possano i commertii, & prattiche delli particulari sudditi alle volte essere nouici; imperò circa il prohibire quelli commertii, & pratiche con quelle persone, o in quei luoghi, & in quel modo & forma che parrà alli detti Mag. Gonfaloniero, e Spet. Segretari, habbino la medesima autorita, che hanno ne' casi delle monache per li decreti, & ordini del Mag. Consiglio, ma nel condennare ci intervenghino li detti essaminatori, & indagatori.

Del 1560. *perpetuo.*

Che circa alle condannagioni de' maleficii, gli officiali hauenti autorita non possino permutare le pene pecuniarie in personali, & arbitrarle in minor pena di carcere, che a ragione di vn giorno naturale per ogni lira di buono, intendendo però sempre, che in questo debbino osseruare li statuti del Mag. Commune.

Del 1561. *perpetuo.*

Che il Mag. Sig. Podestà sia tenuto, & debbia esseguire, e far esseguire la pena de' condannati per la biastemma dallo Spett. Officio sopra la biastemma insieme con esso, in quel modo, forma, & pena che è tenuto esseguire, e far esseguire le condannagioni fatte da esso solo de' condennati per la biastemma. *Del* 1561.

Che la dispositione allo statuto 228. lib. 4. per il quale si prohibiscono li duelli, combattimenti, & abbattimenti, comprenda ancora tutti li forestieri, i quali non habitano nella Città, & dominio di Lucca, che commettessero duelli, combattimenti, o abbattimenti, nel territorio di Lucca, & li loro padrini, & nel bando del quale in detto statuto s'intendano incorrere, & incorrino tanto quelli che combattessero, come li loro padrini.

Del 1561. *perpetuo.*

Che alcun Vicario, o Commissario non possi in modo alcuno, ne per qual si voglia via diretta, o indiretta, e sotto qual si voglia

si voglia quesito colore farsi pagare denari dal Camarlingo, o altri per la mercè de' suoi famigli, ne ad essi sminuire, ne far sminuire in qual si voglia causa, ma debbino detti denari esser pagati in mano propria de' famigli publicamente come è detto di sopra, sotto pena al detto Vicario, o Commissario, che in alcuna cosa contraueniisse di priuatione di tutti gli Officii del Mag. Comune di Lucca per anni dieci, & della restitutione in doppio delli denari riceuuti, come si dispone per lo statuto del Mag. Comune, sotto la Rubrica di quelli, che si appropriassero li denari publici, & li sindicatori che per li tempi anderanno nelle Vicarie siano tenuti, & debbino far inquisitione dell'Officiale che non hauera tenuto la famiglia, & per ciò farne diligente ricerca, & se hauessero fatto fraude in pigliar denari, come disopra, & se alcun famiglio si partisse da qual si voglia officiale, darne auiso a' Mag. Signori, accioche vi possino prouedere, come le parrà: nondimeno sia tenuto prouedersi d'vno in luogo del mancante.

Che il Notaro di ciascuno Vicario, o Commessario sia obligato far la mostra della famiglia del suo officiale a ogni richiesta de' Mag. Signori alla presentia di vno al meno degli officiali del Commune: della qual mostra ne debbino far nota, & relatione a' Mag. Signori, i quali siano obligati, e debbino farla fare a tutti gli officiali vna volta il mese: il quale Notaro, se commettesse alcuna fraude in fare detta mostra, cadi in pena di priuatione di tutti gli officii per tre anni prossimi. *Del* 1562. *perpetuo*.

Che ogni volta, che alcuno di qual si voglia sorte, stato, grado, o conditione si sia supplica al Mag & honorando Consiglio generale, o all'honorando Consiglio de' Trenta sei, per qual si voglia causa diretta, o indirettamente procedente da delitto, o condennagione, la detta condennagione, o relatione sua debba essere descritta sotto la supplicatione, & letta con essa tutta intera, nel modo che sara stata cauata di camera, & da gli Essattori, ancorche prima si ci sia deliberato sopra con gratia, o saluocondutto da esso Mag. Consiglio.

Et che tutte le paci che sono necessarie, per poter supplicare, debbino apparire per instrumenti publici, de' quali, quãdo

do saranno rogati per Notari nostrati basti la fede di esso Notaro, ma quando per Notari forestieri debbino li sopradetti produrre tali Instrumenti tutti interi publici, & autentici, per lettere testimoniali, ne basti per l'auenire nell'vno, & nel l'altro caso prouar la pace, o instrumento di essa per testimonii essaminati, & sempre che si sarà ottenuta gratia alcuna in qual si voglia modo, & sotto qual si voglia quesito colore di qual si voglia cosa nella qual sia necessaria la pace ogni volta che detta pace sia legittima, & iuridica, in tal caso ogni gratia fatta s'intenda ipsofatto, & ipso iure nulla, & per non fatta, & irrita, & di nessun valore.

Del 1563. *a tempo*.

Che ogni volta, che sarà dato, o concesso licenza d'intesire, o sequestrare contra qual si voglia persona, collegio, o vniuersità segondo la forma delli statuti, qual si voglia cosa esistente nella casa della habitatione dell'asserto debitore, o vero fondaco, o vero bottega sia lecito al creditore, ad instanza di chi sarà concessa tale licenza a sua spesa fare andare col messo quel numero di famigli, che gli farà di bisogno, li quali siano tenuti andare ogni volta che ne saranno ricerchi come di sopra, de' quali famigli, però il messo non si possa seruire, se non in caso, che fosse impedito di fare tal sequestro, nel qual caso di contraditione, o impedimento fatto dalla persona contra chi sarà ottenuta la licenza, o di altri di sua famiglia, o altri per lui si posi seruire di essi famigli per entrare in casa ancor contra la voglia del padrone della casa contra chi fosse fatto detto sequestro, & la cosa sequestrata de facto asportare, & effettualmente consegnarla nelle mani, & in possanza di quello a chi raccomanderà detto sequestro.

Et ogni volta che la persona contra chi sarà conceduta detta licenza, o altri per lui impedirà tanto il detto messo che anderà per fare il sequestro quanto i detti famigli che non possino fare l'officio loro tale impediente, o vero quello che di

poi che fosse fatto il sequestro impedirà, o asportera' la cosa sequestrata per se, o vero per mezzo di altri caschi in pena di lire cinquanta di buona moneta, & alla restitutione dell'interesse alla parte, oltra le altre pene contenute nelli statuti, nelle quali pene constito della contrauentione, si dichiari essere caduto per il giudice procedente, cio è per il Signor Podesta, o Commissario delle Sei miglia, & altri nelle loro giurisditioni, senza processo, o scrittura alcuna, premessa solo vna semplice citatione a dire la causa, perche non posi essere dichiarito incorso nelle pene sopradette per lo impedimento dato, & esportatione fatta, come di sopra, la quale dichiaratione il detto giudice ad instanza del creditore sia tenuto fare ancora pendente processu, fra quattro giorni prosimi, dipoi che sara dimandato, & fra quattro altri giorni, dipoi trasmettere per condennato all'archiuio publico, sotto pena a detto Giudice di scudi cento d'oro, nella quale debba essere sindicato, la meta' della quale pena spetti alla parte, che l'hauera domandato, & per l'altra meta al Fisco, & non dimeno passati detti giorni sia tenuto fare tale dichiaratione, & quanto all'impedimento dato, & contrauentione sopradetta faccia piena proua la relatione del messo con il detto d'vno testimonio, & il capo di famiglia sia tenuto per tutti quelli di sua casa, & il marito per la moglie, & il padrone per il garzone.

Et perche i Mesi posino senza temenza alcuna fare l'officio loro, & senza rispetto di persona, decreto si intenda, & sia.

Che tutti li Mesi, che saranno descritti segondo l'ordine de' Magnifici Signori, s'intendino, fino che staranno descritti, & esserciteranno l'officio del Messo, & porteranno il segno scoperto, come di sotto, quelli, che non sono, essere Cittadini, & godere i priuilegii, che godeno gli altri Cittadini originarii, rispetto a quelli, che in fatti, o in parole, o in qual si voglia altro modo l'offendessero segondo la dispositione del decreto del Magnifico & Illustre Cõsiglio, sotto il di 20. di Marzo dell'Anno 1560. di modo

che

che chiunque l'offendesse cadi nelle medesime pene di quelli che offendeno li Cittadini di Lucca, oltre le altre pene delle quali di sopra si fa mentione contra quelli che impediscono gli essecutori.

Li quali mesi, acciò che alcuno nõ posi pretendere ignoranza, & allegare non hauergli conosciuti, facendo l'esecutioni siano tenuti, e debbino portar nel petto di modo che si posa sempre chiaramente vedere vno scudetto con la diuisa bianca e rossa di conueniente grandezza, sempre, & cõtinuamente, segondo la dispositione, e sotto la pena cõtenuta nello statuto lib. 3. c. 56. & a prouare la offensione, basta, e sia sufficiente proua il detto dell'offeso col detto d'vn testimonio.

Et perche questi mesi fanno pure alle volte de gli errori, o volontariamente, o per negligentia, e stracuraggine, o per qual altra causa si voglia in pregiudicio d'altri; per i quali forse verrebbeno da essere puniti di pena personale, per non leuar l'animo di far questo esercitio, & a quelli che lo fanno lo facessero piu volentieri, & fedelmente, s'intenda, & sia ordinato, che il Sig. Podesta, & Sindico douessero concorrere vnitamente a punirli, quando lo meriteranno, circa le pene personali solamente, ma quanto alla pena pecuniaria, lo posi fare il giudice loro segondo si dispone per li statuti, & quando i detti Mesi non volessino esseguire le commissioni, o per negligentia non facessero le relationi a' debiti tempi, o in qualsi vogli altro modo circa l'officio loro facessero mancamento, s'intendino le pene pecuniarie delli statuti contra di loro duplicate.

Del 1567. a tempo.

Quanto poi alla prouigione per di fuori, Che tutti quelli, contro de' quali sarà fatto sequestro alcuno de' frutti pendenti, o altri beni esistenti sopra alcune terre, o de' beni in case, non posino in modo alcuno cogliere, ne portar via detti frutti, o beni, o parte d'esi, ne farli cogliere, ne portare via, se prima non haueranno concordato il padrone a stanza del quale sara stato fatto il sequestro, o vero dato pagatore a detto sequestro, secondo, che per la forma delli statuti gli è permisso, sotto pena di lire cinquanta di bo. mo. d'applicarsi alla Camera del Mag. Comune, & di piu stare nelle carcere

del sasso giorni quindici, delle quali non posi essere cauato ancora finiti detti giorni quindici, se prima non haueră accordato il padrone che haueră fatto il sequestro de' frutti, o beni sequestrati, o del valore di essi.

Che i Recommissarii a' quali saranuo stati detti frutti, o beni raccomandati, siano tenuti custodirli, & presentarli alla corte ad mandata curiæ, si come di ragione sono tenuti, & sempre quando soliero detti frutti, o beni portati via da qual si voglia persona senza hauere dato pagatore al sequestro, o licenza del padrone che l'ha fatto, in tal caso a sgrauare detto Recommissario di presentare detti beni sequestrati, basti, che detto Recommissario inquisischi tali esportanti detti beni dauanti al Mag. Sig. Podesta, o il Sig. Commissario delle Seimiglia (& habbia luogo la preuentione) o altri officiali hauenti autorità criminale, o mista nelle Vicarie, o Podestarie di tal contrauentione, quali siano tenuti in suo casu respettiuamente, fra quindici giorni allhora prossimi dal giorno della detta contrauentione sommariamente senza strepito, o figura di giudicio non seruata alcuna solennità di ragioni, o statuti nel procedere, ma quelli ommissi spedire, & terminare di ragione tale inquisitione, sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascuna inquisitione non spedita fra detto tempo, nondimeno sia tenuto giudicare dentro altri sei giorni, sotto pena di scudi venticinque d'oro di piu, delle quali debbia essere sindicato in suo casu, & durante il detto tempo di giorni 15. & sei in suo casu, s'intendi sospesa ogni essecutione, & atto contra il detto Recommissario, & siando il detto inquisito condennato per tal contrauentione. Il Recommissario s'intenda liberato, & non siando condannato si procedi ad vlteriora contra il Recommissario, & le spese che fara il Recommissario in questo caso, siando condennato quello contra chi è stato fatto il sequestro debbino andare sopra di lui, & da lui essere sodisfatto.

Et perche alle volte interuiene che i Recommissarii danno licenza a quelli contra di chi è stato sequestrato, di portar via i frutti, & poi si scusano sotto diuerse cose; però ordinato si intendi, & sia, che non posino in modo alcuno detti Recommissarii dare tal licenza, ma si aspetti a quelli a stanza de' quali è

li è fatto il sequestro, & altramente auenendo s'intendi tutto andare sopra di loro, & siano obligati ad ogni danno, & interesse del sequestrante.

Del 1563. a tempo.

Che le Meretrici, & altre donne della qualita che si fa mentione, ne' decreti del 1534. siano tenute, e debbino sotto pena di scudi dieci, per ciascuna, & ciascuna volta, da distribuirsi per vn terzo all'accusatore, per vn'altro all'essecutore, & per l'altro al Mag. Comune, hauere, & di continuo tener la gelosia serrata a tutte le finestre della loro habitatione, o vero dette finestre continuamente tener serrate, o vero murate di maniera che non posino in dette loro habitationi esser viste da vicini, & posino da qual si voglia persona essere accusate, & l'accusatore sia tenuto segreto; & nella medesima pena cadino dette meretrici stando su la porta di dette loro habitationi per qual si voglia causa; & le accuse di tutte le sopradette contrauentioni si debbino fare dauanti il Sig. Podesta, il qual sia tenuto & debba procedere alla condennagione come di sopra constito della contrauentione.

Et perche chiaramente si conosce che il disturbo che dãno dette donne procede da' mali portamẽti che fanno queste dõne, & i giouani fra loro: però a fin che posino piu sicuramẽte star sicure nelle loro habitationi, & non siano molestate, ne in casa, ne attorno ad esse, ne con parole, ne con fatti, in ogni caso di molestatione, o altra violenza, come di sopra, siano tenute, & debbino andare al S. Podesta fra 24. hore, o vero mandare, & con giuramento denuntiarli il caso della violenza, & nominar quello, o quelli che l'haueśsino fatta, sapendolo, e raccõtar tutto quello che fusse stato fatto, o detto: il qual Sig. Podesta sia obligato fra dui giorni di poi tal denuntia, fattoli venire a Palazzo, & con li Mag. Signori deputati, procedere contro i delinquenti, i quali se haueranno offeso le dette donne, in parole solamente, debbino condennarli segondo la dispositione dello statuto lib. 4. cap. 213. sub Rub. de pœna dicentium verba iniuriosa, se in fatti debbino condennarli segondo la dispositione del decreto del 1534. fatto in fauore delle meretrici: Et perche questo effetto segua

statuto

statuto s'intenda, & sia, che tanto i vicini alle case di dette donne, quanto qual si voglia altra persona posi dare notitia di detta violenza a detto Sig. Podesta dentro otto giorni alhora prossimi, i quali passati, & parimente le 24. hore, in suo casu, non possino piu essere vditi, & il denuntiante debba perpetuamente esser tenuto segreto, ilqual Sig. Podesta sia tenuto riceuer tal denuntia, & far quanto di sopra si dispone, se però prima non ne hauera hauuto notitia.

Del 1534.

Che per ciascun Collegio de' Mag. & Illustri Signori, nel principio del Magistrato loro si debbia far elettione di tre Mag. Signori del detto Collegio, vno per ciascun Terziero, li quali tre insieme col Mag. Sig. Podesta, & di essi quattro basti il consenso di tre, & di essi quattro, me habbino da essere concordi, & habbino autorità di odire, vedere, & intendere tutte l'ingiurie, & querele di tutte le prefate donne, che gli fossero presentate, & l'hauessero intese; & sopra quelle, & ciascuna di esse procedere come gli parra; & per ritrouare la verità di quelli, i quali deliquissero in quelle, & ciascuna di esse, di citare, & far chiamare, & pigliare, & ritenere in carcere tutti, & ciascuno di quelli, i quali penseranno hauer deliquito nelle predette cose, o alcuna di quelle, o vero di esse o alcuna di esse, hauessero hauuto, o hauessero scientia, o notitia, & quelli, & ciascun di loro di essaminare, & tormentare, & far tormentare tante volte quãte gli parrà, non ostante, che non procedino legittimi inditii, ma quelli si habbino per sufficienti, & legittimi, i quali a essi quattro, o tre di loro parranno, & ritrouati i delinquenti, & colpeuoli siano tenuti notificare al Colleggio de' Mag. Signori Antiani, il quale Colleggio insieme col detto Mag. Sig. Podesta, la voce, & autorita del quale sia come d'vno delli Sig. Antiani, ottenuto prima il partito tra loro, almeno per due parti delle tre di loro, siano tenuti punire, & condãnare li ritrouati colpeuoli, & delinquenti nelle pene nelle quali vengano da essere condannati, segondo la forma de' nostri statuti, tanto fatti come da farsi; Quali tre Mag. Signori Antiani da eleggersi come di sopra insieme col prefato Mag. Sig. Podesta, o vero tre di loro concordi, habbino ancora autorita di procurare, che

che tali donne cosi offese, & ingiuriate possino stare, & habitare nella prefata Città sicure, & senza timore, e pericolo; & perciò d'astringere ciascuno come a essi, o tre di loro parrà a dar pagatori, vno, o piu delle dette offese, & ingiuriate di non offenderle da approuarsi per detti tre Mag. S. Antiani, & Podesta, & nel modo, & forma, come ad essi, o tre di loro parrá, & le predette cose fatte, disposte, & ordinate s'intendino, oltre a gli altri decreti, statuti, & ordini per le predette donne ordinati, alli quali per le predette cose non s'intenda, ne sia in modo alcuno derogato.

Che lo statuto cap. 246. & 247. del lib. 4. quanto alle donne solamente habitanti in Lucca in qual si voglia modo, di qualunque stato, grado, o conditione si siano, s'intendino sospesi, dummodo, che meretrici, donne di partito, cantoniere, o cortigiane, o simili, siano tenute hauer gelosia alle fineſtre che guardano su le strade publiche.

Che li statuti della Loggia non habbino luogo contra le donne delle qualita sopradette, eccetto se stessero nel luogo publico.

Che alle sopradette donne di partito, & cortigiane, come disopra, nelle loro cause, questioni, differentie. & controuersie ciuili dal Giudice ordinario della Citta di Lucca sia fatta ragion sommaria senza processo, & scrittura, sola facti veritate inspecta, non obstante statuti disponenti in contrario.

Che le robbe, mobili di alcuna donna non siano hipoteca te per pigione di casa, ne possino essere ritenute da alcuna persona per tal causa, o per qual si voglia altra, saluo sempre a ciascun creditore potersi valere contra dette robbe fatte prima citatione, sequestri, o intesimenti, & prede, segondo la forma delli statuti.

Che s'intendi dichiarato, che lo statuto cap. 93. del lib. 4. & ogn'altro statuto, che parlasse di chi togliesse, o rubbasse la robba d'alcuna persona in qual si voglia modo habbi luogo contra quelli che rubbassero, o togliessino in qual si voglia modo robba di meretrici, cantoniere, donne di partito, cortigiane, o simili.

Che

HAYKOBA БИБЛИОТЕКА
ОНУ имени ЛИЧНИКОВА

HAYKOBA BIBLIOTEKA
ИМЕНИ ГУМЕНИКОВА

Che le donne di partito, & delle qualita sopradette, che habiteranno & staranno in Lucca in qualunque modo foretane, o forestiere s'intendino essere Cittadine originarie di Lucca, & ogni statuto che parla di Cittadini, o chi offendesse Cittadini comprendi queste tali foretane, o forastieri, habitando in Lucca, come di sopra; & chi l'offendesse (dũmodo non habbino, ne tenghino Ruffiani, che in quel caso nõ siano priuilegiate, ne cittadine) & ancora non siano cittadine in quei casi, oue gli statuti fanno differenza fra cittadine, & foretane, & forastieri della pena della vita, o altra pena personale, nell'additioni, o statuto del 1455. contra foretani, o forestieri, che offendessino i Cittadini di Lucca, habbi luogo contra quelli, che offendessero le sopradette priuilegiate.

Et perche nell'Additione fatta dell'anno 1529. allo statuto cap. 105. lib. 4. sub Rub. de pœna intrantium domum alterius &c. si proueda a quelli casi, chi rompesse vsci, o finestre entrando in casa di Cittadine di buona conditione, o fama, & delle qualita & conditioni contenute in detta Additione, & decreto, per commettere stupro, o adulterio, o tra li casi ditti nella detta Additione, & persone, s'intenda decreto, & ordinato che qualunque persona ch'entrera in casa propria, o condutta, o in qual si voglia modo habitata da altri, di che grado, o conditione si sia, rompendo porte, & vsci, & finestre per commettere stupro, o adulterio, incesto, o fornicatione con donne oltra le nominate nell'Additione, incorri in pena di lire 500. & bando di esilio di anni quattro della Citta di Lucca, & suo distretto.

Chi scalasse horti, o finestre, o altri luoghi, entrando in casa di qual si voglia persona per commettere adulterio, stupro, o fornicatione quanto alle donne di buona conditione, & fama, incorri in pena di lire 500. & bando di esilio di anni quattro, se contra la volonta di tal donna sara entrato come di sopra, & si presumi essere contra la volonta sua se non si prouerà il contrario.

Chi scalasse horti, o finestre, o altri luoghi, entrando in case come di sopra per commettere adulterio, incesto, fornicatione, o stupro, con esse donne di qual si vogli conditione

fuori

fuori delle già dette caschi in pena di lire 250. & bando di essilio di anni dui della Citta di Lucca, & suo distretto.

Et per qual si voglia altra causa oltra l'adulterio, incesto, stupro, o fornicatione, chi entrera nelle predette case, rompendo vsci, o finestre si intendi cascato in pena di lire cinque cento, & bando di essilio di anni quattro.

Chi scalera horti, finestre, o altri luoghi, come di sopra, entrando in casa di alcuna persona per qual si voglia altra cagione fuori delle predette caschi in bando di essilio di anni dui, & pena di lire 250.

Chi entrera di notte in horti murati d'alcuno, da altri luoghi che dall'vscio di detti horti incorri in pena di lire 200. & chi entrera in horti di Monasterii di Monache in qual si voglia modo caschi in pena di essilio.

Dichiarando che oue per gli statuti si punisce di maggior pena chi errasse ne' sudetti casi rompendo porte, & finestre, entrando, & scalando per qual si voglia causa non s'intendi per questo derogato a ditti statuti ma la pena maggior contenuta habbi luogo, & non la minore.

Chi entrera in case fuori de' modi sopradetti, cio è rompere vsci, & finestre, & scalamenti contra la volonta del padrone possessore, conduttore, o in qual si vogli modo habitatore purche sia di notte, & in casa di meretrici, cantoniere, o cortigiane, o di partito, o simili, incorri in pena di lire 300. & se cõ volunta sara entrato in dette case, & a semplice licenza delle dette padrone, come di sopra non vscira di casa, cadi in pena di lire 200. & intendisi essere entrato contra la volonta di tali dõne ogni volta che impetuosamente sforzãdo, o spingendo porte, o vsci, entrera in casa; & s'intendi contra la volõta loro ogni volta che per serue, o garzoni, o persone che habiteranno, o staranno con esse tali donne gli fosse prohito, & vietato che non entrasse.

Che la pena contenuta nello statuto sub Rubrica de pena dicentium verba iniuriosa lib. 4. si intenda duplicata in ogni suo caso rimanendo fermo in tutte l'altre sue parti.

Che qualũque persona a torno alle case delle sudette dõne facesse alcun insulto, violẽza, o villania, o ingiuria di parole come di fatti, di notte cõ trar sassi, o altro alle finestre, o vsci

delle case, o far tãburate cõ cembali, corni, o mattinate, o far qual si voglia altra cosa, perilche si potesse presumere ancor per coniecture esser fatte in scherno vituperio, o obrobrio de gli habitãti di dette case, in tal caso caschi in pena di stare nel le carcere del sasso mesi dui, o in bãdo di essilio per anni dui & se gli è fatto in scorno, biasimo, o vituperio, o obrobrio si stia a dichiaratione de' Mag. Signori, la qual dichiaratione posino, & debbino far subito hauuto notitia del caso, etiam che non sapesseno le persone.

1563. *perpetuo.*

S'intenda, & sia prohibito a ciascun Giudice, & officiale, tãta della Citta, come del territorio nostro di poter rendere ragione delle Scommisse che si fanno de mastio, a femina.

Del 1564. *perpetuo.*

Che allo statuto lib. 4. cap. 189. si intenda aggiunto: Che nessuna persona di qual stato, grado, o condittione si sia, ardisca pigliar Colombi di qual sorte si sia cosi domeschi, come di qual si voglia colombara, o edificio, con rete, tendere inuoli, & altri instrumenti, ne tirare, & ammazzarli con balestra di qual si voglia sorte, o stioppi, o archibugi, o con qual si voglia instrumento ammazzare, o pigliare di detti Colombi, ne tirare, ammazzare, o pigliare Colombi fauacci sopra beni d'altrui, sotto pena di fiorini dieci a 36. per qualunque volta da pagarsi la terza parte all'accusatore, al quale si creda con vn testimone, & suo giuramẽto, & sia tenuto segreto, l'altro terzo al Mag. Comune di Lucca, & l'altra terza all'essecutore, & l'accusatore debbi immediate seguita la condennagione essere pagato de' danari del Mag. Commune dal Camerlingo generale, & lo Spett. Officio dell'entrate debbi passarne la mandatoria a richiesta dell'officiale, che ha dato sententia, & non si posi trattare di gratia alcuna, se prima nõ hauera rimborsato il Comune di detti denari, & se alcuno sara ritrouato hauer deliquito la segonda volta, oltra la sopradetta pena debbi stare quindici giorni in prigione, & la terza volta per vn Mese, le quali pene si debbino pagare fra dieci giorni, seguita la condennagione.

Che

1578.

Che li pallini, lagrime, & pallini aramati, & ogn'altra cosa di qual si voglia sorte, che in qual si voglia modo, si può mettere, o accomodare in archibugi, o stioppi atti a offendere, eccetto la palla sola di piombo intera, & non fatturata in qual si voglia modo, come arme insidiosa contra tali animali s'intendino del tutto prohibiti, si in trarli con li stioppi, & archibugi, come ancora tenerli, & portarli, & qualunque fosse trouato hauer detti pallini, come di sopra, o vero hauesse tirato, incorri nel doppio delle sopradette pene ne' suoi casi come di sopra.

E di tutte le sopradette cose il Signor Podesta, & l'officio della grassa, il Commissario delle sei miglia, & li Signori Cõmissarii, & Vicarii nelle loro iurisditioni debbino essere giudici competenti, & habbi luogo la preuentione, nelle quali accuse debbino procedere sommariamente, & de facto in termine di giorni quindici, sotto pena di scudi dieci per ciascuna denuntia da ritenersi del loro salario, & che questa legge debbi essere ogn'anno bandita vna volta del mese di Gennaio, & li consiglieri siano tenuti sotto pena di fiorini dieci, farla bandire come si è detto.

1564. *atempo.*

Che sempre, che naschi, o posi nascere controuersia fra qual si voglia persona per causa di pretentione di possesso di qual si voglia beni stabili posti nella Città, & territorio di Lucca, fra quelli, che pretendessero ciascuno di loro, essere in possesso della medesima cosa sia lecito a qual si voglia delle parti senza pregiudicio di sua ragione tanto in possessorio, come in petitorio, non hauendo circa le predette, o infrascritte cose alcuna consideratione chi sia attore, o reo, far chiamar l'altra dauanti al S. Giudice ordinario ad effetto solo che si veda, & si dichiarischi sopra il possesso sommarissimo chi di loro debba essere, & stare in possesso della cosa fin a tanto che in giudicio ordinario si conoschi a chi di ragione si appartenghi, o possesso, o dominio di detta cosa che piacesse poi domandarsi segondo la dispositione di ragione, & de gli statuti nostri, dauanti al qual giudice fatta detta citatione, secondo il modo di citare dato dalli statuti senza altra

pronuncia di giudice s'intenda per virtù del presente decreto assegnato termine comune di dieci giorni correnti dal dì che primo le parti douenano comparire tanto all'vna, come all'altra parte di dedurre sommariamente tutte le proue, giustificationi, o ragioni che si pretendessero sopra, & per causa di esso possesso sommarissimo, il qual termine passato sia tenuto, & debba il S. Giudice per sua interlocutoria sententia infra altri giorni otto all'hora seguenti continui, ancorche l'vltimo giorno cadesse in giorno feriato in honorem Dei dichiarire chi debba di esse parti stare, o rimaner í possesso sinche per giudicio ordinario si conosca delle ragioni di dette parti in possessorio, o petitorio, & sia tenuto similmente fare precetto all'altra parte, o confermare il già fatto, quando da precetto si cominciasse di non molestare il dichiarito nel possesso predetto, o per causa di quello directe vel indirecte, & di restituire tutti li frutti che hauesse cauato, o potuto cauare interim, sotto pena di ducati cinquanta d'oro da esigersi di subito per il medesimo giudice senza altro processo, o dichiaratione cõ sitto della cõtrauentione sõmariamente per mezo di vna sola citatione, & assegnatione di termine di giorni sei a dire, & a mostrar la causa perche non debba esser cõcessa esecutione per detta pena in persona, & beni, il qual termine di giorni sei sia comune tanto al giustificare, & prouare la contrauentione, quanto alla defensione, la metà della qual pena aspetti al fisco, & ci participi l'officio de' beni confiscati, come nell'altre, & l'altra metà alla parte molestata, & la predetta dichiaratione non facci alcuno pregiudicio ne i meriti della lite da farsi etiam respetto al possesso, saluo in quanto di ragione è deciso dalla quale pronuntia si dia il ricorso alli signori Giudici di Rota, come di sotto si dira.

Et perche cessino gli scandali possa, anzi debba il giudice stesso sempre che gli venghi a notitia tal controuersia ex officio fare detta prima citatione alle parti che venghino dentro li detti giorni dieci, dal dì del primo comparimento a produrre, & dedurre, laqual citatione, o precetto fatto, come di sopra, o sia ex officio, o sia ad istanza delle parti per virtu del presente decreto senz'altra pronuncia s'intenda ipso iure fatta prohibitione di piu innouare circa detto possesso, o detentatione

tentatione, in tanto che non sia lecito innouare piu alcuna cosa fuori dello stato in che si trouera all'hauuta di detta citatione, o precetto fin che segua la pronuncia come di sopra, sotto la pena, o pregiudicio contra l'innouante di scudi cento d'oro da condennarsi, & esigersi, & applicarsi come di sopra, & questo in quanto per tale innouatione quello che nel tempo dell'hauuta citatione detenente non veniſſe ſpogliato, ma se per tale innouatione ne seguisse lo spoglio del detentore, & sotto colore di vero possesso la pena sia di perdere ogni ragione che fino allhora hauesse acquistata sopra, o per causa della cosa del cui possesso si contende tanto circa il possesso quanto circa il dominio diretto, o vtile, o qual si voglia altra ragione, etiam personale, che di primo, o segondo decreto si trattasse, della quale mai piu si possa valere in giuditio, o esserli resa ragione ogni volta che a quel giudice constasse di questa innouatione, o per proue da farsi auanti di lui sopra cio, o per la dichiaratione che di cio ne producesse fatta dal ditto Sig. Giudice ordinario, laqual debba a petitione della parte fare nel modo & forma che di sopra è detto circa la pena, & dalle dette pronuncie, & ciascuna di quelle sia, & s'intenda prohibito ogni appello, o ditione di nullità, ma solo da quelle, o alcuna di quelle si possa domandare reuocatione, o hauer ricorso secondo il modo delle interlocutorie, & non altramente: Ma se sotto colore di qual si voglia licenza immissione in possessione, o altra esecutione iudiciale, quello che l'hauesse ottenuta scientemente per se, o per mezo d'altri spogliasse, o molestasse altra terza persona principalmente possidente per se, o per altri contra chi non fosse conceduta, o consequentemente eseguire non si potesse, a petitione di quel tale terzo possessore, oltre la pena dello spoglio, o di turbata possessione, o simili possa, & debba dal Sig. Giudice ordinario, o dal Mag. Sig. Podesta a elettione dell'attore, esso turbante, o molestante, essere dichiarato sommariamente hauer persa ogni sua ragione di possesso, o dominio, & acquistata al detto legittimo possessore infra il tempo, & nel modo, & forma, che di sopra è detto, & ne predetti casi basti la proua per presuntioni, o verisimilitudini legittime ad arbitrio del Giudice.

Et

HAYKOBA BIBLIOTEKA

Et che lo ſtatuto cap. 212. lib. 4. che parla delle coadunationi, & il decreto fatto per additione di eſso dell'anno 1556 di Settembre habbi luogo, & procedi etiam in quelli, & contra quelli che andaſsero in fauore delle licenze, o eſſecutioni condutte in giudicio in qual ſi vogli modo, intendendo anche di quelli che andaſsero ſenza arme, oltra la perſona, o perſone proprie, che ha da eſsere meſsa in poſseſso, & oltra il Notaro della cauſa, meſsi, & eſsecutori publici, i quali per virtu di detta licentia, o conceſsione di eſsecutione interueniſsero, i quali non debbino eſsere conſiderati quanto a fare il numero delli tre, del quale in detto ſtatuto, ma ſolo ſi conſideri il principale in caſo che contraveniſse con numero prohibito per detto ſtatuto oltra li ſopradetti.

In oltre per ouuiare in quanto ſi può alle coadutioni delle quali in detto ſtatuto dichiarito, & ſtatuito s'intendi, & ſia, che in caſo che il principale coadunante, o faciente coadunatione non poteſse eſsere condennato della pena ordinaria di detto ſtatuto, & decreto dalli giudici laici, la pena di quelli, che interuerranno in detta coadunatione non oſtante che ſi ſero acceſsorii debbi eſsere, & ſia la pena ſteſsa principale, nella quale veniua da condennarſi il principale, & quella, che detto ſtatuto inflige principalmente al principale, & queſto quãto a ciaſcuno di eſsi in luogo della pena delle lire 60. della quale in detto ſtatuto, & tanto debba eſsere condennato ciaſcuno di eſsi per li Giudici procedenti.

Del 1564.

Che la elettione dell'Officio de' beni confiſcati ſi faccia per il Mag. & Illuſtre Conſiglio per nominatione, il che ſi oſſerui nel Procuratore fiſcale vno di detto officio come ne gli altri dui, il qual officio habbia generalmente autorita ſopra tutti i beni confiſcati, & da confiſcarſi, & tanto per cagione d'homicidii, ferite, & percuſsioni, come per cauſa di hereſia, o qual ſi voglia altra cauſa, ma eccetto i beni da confiſcarſi de gli heretici, & far venire ad entrata le condannagioni fatte, & da farſi contra di loro, nel qual caſo ſi oſſerui l'ordine infraſcritto, nel reſto debba oſſeruare gli ordini & capitoli che ſono ſopra l'officio de' beni confiſcati con l'infraſcritta additione, & habbia quella medeſima autorita & participa-

tione

tione che gli è conceduta, & data per detti Ordini & Capitoli con obligatione che due volte nell'anno del ſuo officio cio è per tutto il meſe di Giugno, & per tutto il meſe di Decembre ſia tenuto & debba ſotto pena di pergiuro, & di ſcudi 50. per ciaſcuno, nella quale in caſo di contrauentione debbino eſsere mandati per condennati da Mag. Signori, dar relatione in ſcriptis a lor Signorie Mag. di tutto quello che fino a quel tempo hauera negociato, e fatto, coſa per coſa particolarmẽte, & lor Signorie ſotto la medeſima pena di pergiuro farne propoſta nel primo Mag. Conſiglio generale da congregarſi, accioche ci deliberi ſopra, come le parrà.

Per la confiſcatione de' quali beni de gli heretici s'intenda & ſia eletto giudice competente il Mag. Signor Podeſta che ſara per li tempi, al quale per queſto effetto s'intenda, & ſia data autorita, con l'aſsiſtentia di due de' Mag. Signori che ſaranno per li tempi, da eleggerſi dal collegio, quando verra il caſo, coſi di mandar bandi, & conſtituir premio de' beni da confiſcarſi, & pena da ſcudi cento fino in cinquecento in vna, o piu volte, come le parra, per ritrouar i beni di tali delinquenti, come in procedere contra di quelli che haueſsero, o ſapeſsero tali beni, & non li manifeſtaſsero, con tutti i ſuoi incidenti, & emergenti, & per queſto con l'aſsiſtenza prefata poſſa citare, & ritenere nelle carcere ciaſcuno di loro, & quelli eſſaminare con rigoroſo eſſamine tante volte quante le parra, non oſtante che nó vi ſiano ſufficienti, & legittimi, inditii, ma quelli ſi habbino per ſufficienti, & legittimi, che a eſſo, & ſua coſcienza parranno.

Il quale Sig. Podeſta ſia tenuto, & debba dentro vn meſe, dal giorno che le ſara dato notitia, & fatto inſtanza per detto officio, che proceda ſopra di alcuna confiſcatione, mandare bandi, perche dentro a eſſo meſe ſi manifeſtino i beni del delinquente, & chi ci pretende ſopra ſi dia in nota, & inſieme preſenti tutte le ſue ragioni, & fra due meſi, dipoi ſia tenuto ſpedire ogni lite, & differenza che naſceſſe ſopra detti beni, & per cagione di eſsi, & ſua confiſcatione procedendo ſommariamente, de plano ſenza ſtrepito, o figura di giudicio, & non ſeruata alcuna ſolennita di legge, o ſtatuto.

Ma in ſententiare, & confiſcare i detti beni ſia tenuto, & debba

ba osseruare tutto quello che sara di giustitia, & di detta sen tenza ne debba stare a sindicato.

Et che dalle sentenze diffinitiue del detto Sig. Podesta s'intenda, & sia permesso l'appello alla Ruota, facendosi, se non al Signor maggiore Sindico, i quali Sig. Giudici di Ruota, & Sindico, in suo caso, siano tenuti, & debbino procedendo, & sententiando come di sopra hauere spedito detto appello fra due mesi dal giorno che sara interposta, & di tal sentenza ne debbino parimente stare a sindicato.

Et che li Notari de' danni dati maleficio, & fondaco, respettiuamente per quello che attiene al Mag. Comune, debbino scriuere al libro, & rogarsi di tutte le scritture che occorrera fare senza mercede alcuna.

E di tutto quello poi che sara confiscato, & messo ad entrata del *Mag.* Comune prefato de' beni de gli heretici, pagate le parti applicate respettiuamente lo spet. Officio dell'entrate ne debba far tener conto a parte, & darne notitia a Mag. Signori, & loro Signorie proporlo nel Mag. Consiglio, acciochè possa dar ordine a chi le parra, che ne segua l'ordine di nostro Signore.

Et questo tutto s'intēda per quei beni sopra de' quali fin hora nō è stata fatta deliberatione alcuna per sētēza diffinitiua.

1565.

Che s'intenda, & sia prohibito a ciascuna persona di qual si voglia stato, grado, e conditione, di condurre, o far condurre, portare, o far portare senza licenza del Mag. & Illust. Consiglio, fuori del distretto, & territorio di Lucca, e tanto per mare quanto per terra legna del paese, e territorio di Lucca, di qual sorte si siano, sotto pena per ciascuno, & ciascuna volta di perdere le bestie, legna, o barche, sopra le quali fossero caricate, & di scudi dieci per ciascuna soma, a ragione di soma, di applicarsi per vna terza parte all'accusatore, per vn'altra all'essecutore, & per l'altra al Mag. Comune, & ne siano giudici competenti tanto il Sig. Podesta come ciascun Commissario, o Vicario nella sua giurisditione.

1565.

Che affinche per difficulta del produrre le scritture del fisco, & suoi ragioni, o per qual altra causa li delitti non restino

no impuniti il Cap. 22. de' Capitoli della Rota non proceda, ne habbi luogo nel fisco, il quale s'intenda hauer produtte tutte le scritture, & ragioni, & possa in qualunque parte del giudicio, & anco a bocca, purche sia auanti la sentēza dedurre, & produrre tutto quello, che per fauore delle sue ragioni gli occorresse, & vaglia, bastando poi che effettualmente ad essi Giudici siano mostrate auanti la sentenza.

1565. *perpetuo.*

Et che nelle cause de gli appelli cominciati ex officio, o de nuntia, & non ad istanza delle parti per poter difendere le cause, & hauere le scritture in tempo, decreto s'intenda, & sia che il Proposto dello spet. Officio dell'entrate habbi autorita con la poliza dell'Auocato fiscale di poter passare fin alla sōma di vno scudo, e mezo per pagare chi estraesse le scritture, & quando occora maggior spesa resti l'autorita all'ordinario a li Mag. Signori, & allo spet. Officio dell'Entrate non ostāte alcun decreto fatto dal Mag. & Illust. Consiglio, che disponesse in contrario, & il Procuratore fiscale sia tenuto, & debbi auanti la sentenza produrre realmēte tutte le scritture per parte del Mag. Comune, che occorressero sotto pena di priuatione dell'officio, & di fiorini 25. nella qual pena debbi essere condennato per lo spett. Officio dell'Entrate.

Et per tor via gli abusi fin qui in publico detrimento introdutti, & che maggiori per l'auuenire si potrebbeno introdurre sopra lo statuto 57. del quarto libro delli statuti, ordinato, & dichiarato s'intenda, & sia: Che l'autorita data in quello al Signor Sindico di dichiarire gli eccessi delle pene habbia luogo, & proceda solamente in quei casi che per la semplice lettura della sententia, & delli statuti constasse il Sig. Podesta hauer condennato piu che per li statuti si disponesse, talmente, che dauanti esso Sig. Sindico non si possa venire a giustificatione alcuna di qualita che si asseriissero, o non vere si pretendessero, o d'altre prove, o dimostratione, eccetto li casi ne' quali si volesse mostrare, & prouare della ciuilta, o vero della minore eta, & a esso statuto aggiunto s'intenda, & sia dopo le parole di esso statuto, de suo proprio suplere, l'infrascritte parole cio è, Nec aliquo modo iuuari possit etiam in suo sindicatu ex eo, quod fiscus restitutus esset, aut restitue-

retur, in integrum, aut alio quo vis modo fiscus iuuaretur, seq; ius dominus Prætor de suo proprio soluere teneatur.

1565. *perpetuo.*

Che alla legge fatta dell'anno 1516. & allo statuto lib. 5. cap. 6. s'intenda, & sia aggiunto, che il Mag. Sig. Podesta habbia tempo di dichiarare, & condãnare li contrafacienti fra 20 giorni correnti, & dalle dichiarationi, & condannagioni del Sig. Podesta, si possi appellare, o vero dire di nullita alli Sig. Giudici della Rota, da quali si debba spedire la causa dell'appello fra trenta giorni correnti.

1565. *perpetuo.*

Che la detta legge, & decreto habbia luogo ancora nelle cause principali dichiarando nondimeno, che se l'attore, & reo fossero fuori del territorio di Lucca, in tal caso qualunq; di loro possa prouare, & valersi delle loro ragioni auãti qualunq; Giudice, & l'attore in detto caso possa conuenire il reo oue si troua, & iui proseguire la causa sin al fine.

Et che in qual si voglia modo de facto consti di alcuna cõtrauentione si presuma essere dolosamente fatto & cõtrauenuto, & ipsoiure s'incorra nella pena della quale in detto statuto & decreto. Ne possa il contraueniente scusarsi dalla pena, perche non contra li principali direttamente, ma per mezo de' Tutori, Curatori, Procuratori, o difensori sia mosso, o proseguito il giudicio. Ne possa scusarsi il cõtraueniente sotto pretesto, che il giudicio sia mosso nullamente, o vero che non habbia hauuto effetto, ma basti hauer attentato con mezo di qual si voglia citatione essequita, o munitione. Ne possa il contraueniente scusarsi, che direttamente a stanza sua non sia fatta la contrauentione, ma col mezo di Procuratore, o altri in nome suo, purche consti in tal caso che esso a stantia, o nome del quale constera le predette cose essere state attentate habbia dato mandato speciale di far cosi, o veramente generale mandato con clausule, che possa far cadere il mandante in pena, o vero che in qual si voglia tempo auanti la condẽnagione con parola, o fatto habbia ratificato, ne sia ne' predetti casi per fuggire la pena, licito il pentirsi, purche consti del monitorio, o citatatione esseguita, ancorche sia la prima.

Che

1565. *perpetuo.*

Che tutti gli Officiali, & Magistrati del Mag. & Illustre Consiglio siano tenuti & obligati far mandare tutte le condãnagioni per maleficio ancorche minimime all'archiuio publico, & non in altro luogo dentro il tempo, & nel modo, & forma, & ordine che si dispone per decreto fatto l'anno 1557 alli 4. di Maggio, non derogando a gli ordini & obligi del S. Podestá circa tali transmissioni, ma in tutto & per tutto restino al suo vigore.

1565. *perpetuo.*

Che sempre che nasca appello a stanza delle parti, & che il fisco ottenga in tutto, o in parte, il delinquente non possa esser mai ridutto a gratia, ne cassare le condannagioni, senon dipoi che hauerà rifatte le spese, & messe a entrata segondo che saranno tassate, nelle quali spese debba il delinquente essere condennato espressamente da' Giudici procedenti.

1566. *perpetuo*

Che lo statuto cap. 74. del quarto libro sotto la Rubrica de pena tractantis, seu consentientis de aliquo occidendo nel principio della settima linea, in luogo di quella dittione, Vel, laquale s'intenda, & sia tolta, & si ci metta questa parola, Sed.

1566. *perpetuo.*

Che lo statuto cap. 8. del lib. 2. delli statuti del Fondaco, s'intenda, & sia dichiarato, che il terzo suono della campana del Palazzo sia sonato le due hore di notte.

1566. *perpetuo.*

Che lo statuto lib. 4. cap. 22. sotto la Rubrica, che il bandito possa esser offeso senza pena, s'intenda, & sia corretto, che il condennato non possa esser ammazzato senza pena, se non sara condannato in lire 500. di bo. mo. o da indi in sù, in pena, & condannagione maggiore.

Et s'intenda, & sia dichiarato, che la relegatione delle carcere per quanto tempo si voglia, non s'intenda pena corporale, ne personale quanto al poter esser offeso senza pena.

1566. *a tempo.*

Che tutti quelli Camarlinghi, & ogn'altro che maneggiasse denari publici, li quali alla fine non renderanno finale conto, & restituiranno il resto, segondo l'obligo, & tempo, che so

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ІМЕНІ І. МЕЧНИКОВА

no tenuti per li decreti, respettiuamente incorrino nella pena delli statuti, che parlano de' furti, & gli officii, i quali sono obligati dare li debitori, & pagatori in mano de gli essecutori, siano tenuti sotto pena di scudi cinquanta per ciascuno, fra otto giorni dal giorno che debbeno dare in mano de gli essecutori, & debitori, & pagatori, procurare la essecutione del sopradetto decreto.

I quali Camarlinghi non possino in alcun modo, o sotto qual si voglia questo colore, ne anche da quelli che spontaneamẽte offerissero, desseto, o donassero, ne anco per mezzo di terza persona pigliar mercede, o cosa alcuna di qual si voglia persona, ne ritenersi cosa alcuna, sotto pena, oltre al non poter conuenire in modo alcuno quelli, alli quali hauessero prestato, o seruito, di v. 25. & della restitutione del doppio, & che non le possa percio esser reso ragione da qual si voglia Giudice, e della priuatione di tutti gli officii per anni cinque & l'accusatore, il nome del quale sia tenuto segreto, guadagni la terza parte, l'altra terza al Mag. Comune, & l'altra all'accusatore, & di cio ne sia Giudice lo Spett. Officio sopra l'entrate, ilquale sia tenuto, & debba constito della contrauentione mandare per condennato tali contrafacienti, nella pena sopradetta all'Archiuio publico, sotto pena di v. 25. per ciascuno, & possa procedere per indicii, o verisimilitudini.

1567. *a tempo.*

Che ciascuno essecutore, che per l'auuenire pigliera alcun ladro mastio, o femina che sia, qual venga condennato nella pena della morte, guadagni de denari del Mag. Comune 10. v. & se la pena sara corporale, o bando di qual si voglia sorte purche non sia dell'vltimo supplitio, guadagni de' detti danari scudi cinque d'oro; ma se la pena sara pecuniaria, o di carcere, guadagni scudi dui, e mezo, come di sopra, i quali premii se li debbino far pagare per l'Officio dell'entrate, dal Camarlingo generale subito seguita la sententia.

Ancora che sia lecito a ciascuna persona accusare, e denunciare ciascuna persona, tanto maschio, quanto femina, che hauesse rubbato, & che per l'auuenire rubbera tanto auanti li Mag. Signori quanto al Mag. Sig. Podesta, & Commissario delle Sei miglia, se sara Contadino, o Forestieri, & se sara di

Vicaria

Vicaria al Commissario di Montagna, & a gli altri Commissarii ancora respettiuamente, & se sara Cittadino auanti solamente al Mag. Sig. Podesta, & se sara compagno del delitto guadagni immediate la impunità, ritrouata pero la verita del l'accusa, & denuntia, & se non sara compagno guadagni il medesimo premio, che guadagna l'essecutore come di sopra, & il nome suo sia tenuto segreto, intendendo però di quelli accusati, che verranno per tali accuse nelle mani de gli Officiali, & non di quelli che saranno condenati, in contumacia, & con espressa dichiaratione, che non si possa, ne debba leggere nel Mag. Consiglio Supplicatione alcuna di alcun bandito, o condennato, come di sopra, se prima non hauera conseruato la Camera del Mag. Comune indenne per causa de' sopradetti premii, & che in tutti li sopradetti casi l'officiale debba condennare gli accusati, oltre all'altre pene anco a satisfare al Mag. Comune li sopradetti premii, altrimenti non possa, ne esso, ne l'accusatore conseguire premio alcuno.

Et che li Mag. Signori Antiani non possino fare Saluiconduti alcuni a banditi & condennati per ladri, & per furti, se non con dieci pallotte affermatiue del si, & se il Colleggio fusse di minor numero non possino concedere Saluocondutto alcuno: Et similmente non possino far leggere alcuna Supplicatione di ladro al Mag. Consiglio, se prima non è passata con tutte le dieci pallotte del si, come di sopra, & se prima non sara stata essaminata, & approuata dall'honorando Consiglio de' 36. & altrimenti fatto Saluocondotto, o gratia, non vaglia, & sia ipsofatto, & ipso iure nulla senza alcuna dichiaratione sopra cio da farsi.

1570. *a tempo.*

Che il premio delli scudi cinque non si guadagni per l'essecutore, se quello che sara condennato in pena personale, o bando, non hauera fatto furto vno, o piu di maggior valore di scudi dieci d'oro. & parimente non guadagni il premio di scudi dui, e mezo, se quello che sara condennato in pena pecuniaria non hauera fatto furto vno, o piu che passino scudi cinque d'oro.

Che restando fermo il premio come di sopra, l'essecutore che vorra il premio sia obligato notificare in scriptis allo

spett.

spett. Officio dell'entrate il ladro, la cosa rubata, & il valore di esse, & le volte che hara rubbato, & la condennagione che gli hauera fatto, & senza tal notificatione non se li possa passare la Mandatoria, ne far pagare il premio; & lo spett. Officio dell'entrate sia obligato tener vn libro a posta, doue si descriuino queste notificationi, & premii pagati per il suo Cancegliere.

1567. perpetuo.

Che l'Additione, o correttione fatta dell'Anno 1540. alli 25. di Giugno allo statuto lib. 4. cap. 27. s'intenda, & sia tolta, & scancellata, & si intenda, & ha aggiunto a detto statuto, che qualunque non bandito amazzera nel territorio di Lucca vn bandito, oltre al poter ridurre a gratia vn'altro bandito come per detto statuto si dispone, guadagni scudi 25. de denari del Mag. Comune, & se presentera vivo il detto bandito, oltre il poter rimettere vn'altro bandito, come di sopra, guadagni scudi 50. laqual cosa non s'intenda hauer luogo ne gli essecutori, a' quali resti fermo il premio concesso per la forma delli statuti.

Et che allo statuto del quarto libro, cap. 118. che li banditi in essilio, o relegati, ma non in certo determinato luogo se verranno nel territorio di Lucca, cadino in pena del capo, & confiscatione de' beni, dipoi quelle parole in penam capitis, si intendano, & siano aggiunte le infrascritte parole, ita quod moriatur.

Et che la dispositione dello statuto lib. 4. cap. 27. per il quale si dispone, che il bandito che amazzera, o presentera vn bandito sia ammisso alla gratia, non proceda, ne habbia luogo in quei banditi alli quali dal Mag. Configlio fosse messa taglia, che amazzassero vn'altro bandito, ma solamente possano rimettere, & indurre a gratia vn altro bandito, ma non loro stessi, purche quel tal bandito non sia bandito dal Mag. Consiglio, o vero per maggior delitto di quello del morto, o presentato.

Et che tutti li Vicarii, & Commissarii, & Podesta delle Sei miglia del territorio di Lucca siano tenuti, & debbano sotto pena di scudi cinquanta per ciascuno cõtrafaciente da applicarsi per vna terza parte all'accusatore, & per vn altra all'essecutore

l'essecutore, & per l'altra al nostro Comune in principio del loro officio, fra quindici giorni dal giorno che entreranno in officio far notificare, & publicare ne' publici parlamenti, & ne' consigli delle Vicarie, & ancora per publico bando, & il Comissario delle sei miglia lo debba far notificare in ciascun Peuiero gli infrascritti statuti descritti nel libro quarto delli statuti, sotto le infrascritte Rubriche, & il contenuto di tutti li detti statuti cio è.

Lo statuto cap. 27. sotto la Rubrica del premio concesso, accusantibus capientibus, seu occidentibus bannitos ad pœnam mortis.

Lo statuto cap. 29. sotto la Rubrica de premio concesso, accusantibus, capientibus, seu occidentibus bannitos ex eo, quod non seruauerit banna relegationes, seu confinia lata a Mag. Consilio generali Ciuitatis Lucen.

Lo statuto Cap. 30. sotto la Rubrica de premio concesso capientibus, seu occidentibus foretanos, qui aliquo modo occiderint seu vulneraverint ciues Lucen.

Lo statuto cap. 126. sotto la Rub. de pœna receptantium rebelles, vel bannitos, & seu habentium colloquium vel participationem cum eisdem.

Lo statuto cap. 127. sotto la Rubrica de pena facientium congregationem vel collegationem cum bannitis.

Lo statuto cap. 128. sotto la Rubrica de pœna receptantium malandrinos, & inuasores stratarum.

Lo statuto cap. 129. sotto la Rubrica de pœna receptantium homicidas, & delinquentes contra ciues Lecen.

Item lo statuto cap. 130. sotto la Rubrica de pœna cõmuniũ receptantium bannitos vel malandrinos, vel inuasores stratarum.

1567 perpetuo.

Che l'abuso introdotto di prouare per Contratti, che alcuno sia seruitore, & stia per seruitore con Cittadini s'intenda, e sia tolto, & leuato via di modo che il Contratto solo circa al portare dell'armi non faccia alcuna proua.

Et che le dichiarationi dell'armi far si debbino per gli esattori in quel modo, & forma, come fino a qui sono state fatte, solamente con questa addittione, Che in fare il processo, lo

Auuocato

Auuocato, & Procuratore fiscale, siano tenuti, & debbino interuenire tanto in detta Corte de gli essattori, quanto dauanti il Sig. Consultore, al quale sara stato per li detti Essattori transmisso il processo per hauer consiglio.

1568. *perpetuo.*

Che qualunque persona, di qual si voglia stato, grado, o conditione citera in qual si voglia modo, o qual si voglia quesito colore alcun Cittadino, o suddito al Mag. Consiglio per commissione, che venissero, o fossero commisse fuori della Citta, e territorio nostro, senza licenza de' Mag. Signori, se sara Cittadino, o del distretto di Lucca, cada ipso iure, & ipso fatto, senza altra dichiaratione in pena di scudi cinquanta d'oro, d'applicarsi per la meta al Mag. Comune, per vna quarta parte all'essecutore, & per l'altra all'accusatore, & di bando di essilio dalla citta, e territorio nostro per tre anni, more discolorum, & se sara forestiera cada in pena di due tratti di corda, e di bando d'essilio perpetuo dalla citta, e territorio nostro, nelle quali pene debbino li Mag. Signori mandare per condennati li contrauenienti all'archiuio publico, consti to a lor Signorie della contrauentione, & essendo detti delinquenti presi debbino far essequire la detta condannagione, respettiuamente.

1568. *perpetuo.*

S'intenda, & sia prohibito a ciascun cittadino di qual si voglia qualita, grado, preminentia, o degnita si sia di portar per la citta di Lucca qual si voglia sorte d'armi, sotto la pena delli statuti, & decreti; non ostante qualunque priuilegio di qual si voglia Prencipe, collegio, o vniuersita, senza licenza dell'Illustre Consiglio eccettuati nondimeno quelli li quali per la forma delli detti statuti, o decreti le possano portare, & non ostante cosa che faccia in contrario.

1569. *perpetuo*

Che per ouuiare alli scandali, & inconuenienti, che possono nascere da vna certa mala consuetudine di far cembalate con campanacci, campanelle, corni, & altri instrumenti simili, & con granate accese, & con voci in vituperio, & obbrobrio di persone, & massime quando menano moglie, decreto s'intẽda & sia, che sia prohibito a ciascuna persona di qual si voglia stato, grado, o conditione di fare, o far fare simile

cembalate

cembalate, & suoni in obrobrio di persona, a dichiaratione de' Mag. Signori, sotto pena di scudi tre per ciascuno contrafaciente, d'applicarsi per la terza parte all'accusatore, per vn altra all'essecutore, & per l'altra al Mag. Comune.

Sopra le Sete leali nostrate a tempo.

Che nessuna persona di che stato, grado, o condition si sia possa per l'auuenire vendere, cõprare, permutare, o mercatare in qual si voglia modo, o sotto qual si voglia colore Seta leale nostrata, se non nella Città di Lucca, sotto pena tanto a chi cõprera, come a chi vẽderà, o in che modo si sia cõtratterà detta Seta fuori della Città, di scudi cinquanta per ciascuno, & ciascuna volta, d'applicarsi per vna terza parte all'accusatore, il nome del quale sia tenuto segreto, per vn'altra all'essecutore, & per l'altra al Mag. Comune di Lucca; & che per tempo di cinque anni allhora prossimi futuri si possa accusare di tale contrauentione, & tali accuse debbino essere conosciute, & sopra di esse debbino esser giudicato, & sententiato, & i colpeuoli debbano esser condennati, & siano giudici competenti tanto i Sig. Consoli della Corte de' Mercanti, come gli officiali della Maggior gabella, & i Commissari, & Vicari nelle loro Vicarie, & fra loro habbi luogo la preuentione, & nelle predette cause debbino procedere sommariamente, & de plano senza strepito, o figura di giudicio, & come gli parrà.

Con dichiaratione che in questa prohibitione nõ si cõprendano, ne s'intendano essere compresi doppi ne capitoni, palle di stracci, filugelli, baue, & stilichelli, restando in tutto il resto ferme, & in osseruãza le leggi fatte sopra il dare a trarre sete leali fuori della Città, ne esser portate fuori del paese.

1571. *a tempo.*

Et che s'intenda, & sia prohibito a ciascuna persona forastiera di poter comprare, ne far comprare, o in compagnia di nostrati, o fuori di cõpagnia, sorte alcuna di sete leali, o doppi, sotto pena a ciascuno contrafaciente tanto forestieri, come nostrato, che compresse per forestieri, o in compagnia, di scudi cento d'oro per ciascuno, & ciascuna volta, d'applicarsi per vn terzo all'accusatore, il nome del quale sia tenuto segreto, & per vn terzo all'essecutore, & per l'altro al Mag. Comune,

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

ne, & si possa per ogni tempo denuntiare, & procedere contra i delinquenti, & i Signori Consoli de Mercanti habbino autorità di far dare il giuramento a ciascuna persona per hauere la verità delle contrauentioni.

Et che non si possa far balle di palle di stracci di Seta in altro luogo, che nella Maggior gabella, & in presenza di vno de gli officiali di detta Gabella per euitare ogni fraude, sotto pena di scudi dieci a ciascuno contrafaciente per ciascuna balla, d'applicarsi la detta pena come di sopra.

1572. *a tempo.*

Che la pena dello statuto libro 4. cap. 73. imposta a chiunque fara homicidio in persona di alcuno per premio a lui dato, o promesso habbia parimente luogo contro a chi facesse homicidio in persona di alcuno ad istanza, per commissione, o mandato, o per rispetto, & contemplatione d'altri, & per farli cosa grata in qualunque modo, se ben per tal cagione non li fosse stato dato, o promesso premio alcuno, o che non fosse stato richiesto, & pregato, ne hauesse hauuto mandato, o commissione da lui.

Et al medesimo statuto doue tratta della pena di colui che fara fare, o commettera che sia fatto l'homicidio dati, o promessi denari, o altra cosa per torre ogni dubbio che non s'intenda della pena della morte, dopo quelle parole, Puniatur pena capitis, siano aggiunte queste, Ita q; moriatur.

Et la detta pena habbia luogo ancora contra colui che fara fare, o commettera che sia fatto l'homicidio, ancorche da lui per ciò non siano stati dati, o promessi denari, o qualunque altra cosa.

Similmente allo statuto lib. 4. cap. 74. nel principio, alle parole, Pena capitis puniatur, per leuar ogni dubbio s'intenda aggiunto, ita q; moriatur.

Et la pena imposta del medesimo statuto a qualunque persona, che commettera, o trattera, o ordinera per se, o con altri, o promettera, consigliera, o consentira di ammazzare alcuno non seguito l'homicidio, se però si sara venuto all'atto prosimo, o remoto del fatto *in* quanto risguardara colui, che ordinera, & commettera ad altri,

dato

dato, o promesso, o non dato, o promesso premio di ammazzare alcuno, o che per commissione, & mandato, & richiesta d'altri, o per rispetto & contemplatione, & per far piacere al trui sara venuto al fatto prosimo, o remoto dell'homicidio, come di sopra, s'intenda, & sia di questa maniera accresciuta cio è: Che tal delinquente in detto modo sia punito in fiorini 300. a 36. & da questi in su, fino a 600. ad arbitrio del Sig. Podesta, considerate le conditioni delle persone, & le qualita del delitto, e di piu in bando dalla Citta, e territorio di Lucca more di scolorũ per tre anni da essequirsi per esso S. Podesta: Con dichiaratione nõ di meno, che tal delinquẽte si trouasse carcerato nõ si debba rilasciare fino a tanto che la detta pena pecuniaria non habbia intieramente pagato, & sodisfatto, ne in tanto s'intenda correre il tempo del bando predetto.

Ma caso che non sia venuto ad atto alcuno prosimo, o remoto del fatto cosi colui che ordinera, richiedera, o commettera ad altri che faccia, come colui che di parole solamẽte conuerrà, prometterà, & ordinerà di fare, sia punito in fiorini cento fino in dugento, come di sopra ad arbitrio del S. Podesta, considerate le conditioni delle persone delinquenti, & la qualita del delitto.

Et che la pena dello statuto lib. 4. cap. 156. imposta a quelli che per premio a loro dato, o promesso, feriscono, o fanno ferir altri, seguita la ferita si estenda, & habbia luogo contra quelli che per premio a loro dato, o promesso, o per semplice mandato, & commissione, & richiesta d'altri, o per rispetto, & contemplationi d'altri, & per farli piacere in qualunque modo offendessero, & contra quelli che facessero offendere altri con ferro, legno, canna, pietra, sporcitie, mano, piede, & con qualunque altra cosa offensiua che dire, o escogitare si possa, se bene non ne seguisse ferita; aggiungendo, che se quello che hauesse ferito, o offeso per altri non potendosi catturare restasse bandito nella detta pena, & fusse ammazzato da vn'altro bandito che non fusse ribelle, o bandito dal Mag. Consiglio, sotto il pregiudicio di douer essere giustitiato fra il termine delle quattro hore, doppo la sua cattura, s'intendesse, & fusse libero dal suo bando, & non essendo bandito possa ridurre a gratia, & rimettere vn'altro bandito,

che non sia ribelle, o bandito dal Mag. Consiglio, sotto detto pregiudicio.

Et perche simili delitti sono difficilissimi da prouare ci parrebbe che fusse bene decretare, che il Sig. Podesta a semplice querela, & detto della persona offesa, o di qualunque altra persona che gli esponesse essere stato commesso qual si voglia de sopradetti delitti, & a denuntia ancora delli Gonfalonieri delle contrade, quali siano tenuti, & obligati denuntiare tali delinquenti nel modo, & sotto la pena che sono tenuti ne i casi delle ferite seguite nelle loro contrade respettiuamente, fusse tenuto sotto pena di scudi cinquanta fra otto giorni dipoi, se bene non hauesse altro indicio, o presuntione formare l'inquisitione, & procedere contra chi per il querelante, o Gonfalloniere, o altri, che cio gli hauesse narrato si dicesse hauer ferito, o offeso, o fatto ferire, o offendere, come disopra, & se per difetto di prouare per qual si voglia difesa fatta alcuno inquisito in alcuno de sopradetti casi venisse assoluto, o condennato in minore, o altra pena, che nella sopradetta, debba il Sig. Podesta fra otto giorni dopo la sentenza data farne relatione a' Mag. Signori, sotto pena di scudi cento, i quali siano tenuti sotto vinculo di giuramento farne proposta nel primo Mag. Consiglio da congregarsi, acciochè possa con l'autorita sua prouedere in quel modo che gli parra, & in ogni caso d'assolutione il querelante, o altro che hauesse dedutto a notitia tal caso al Sig. Podesta, come disopra, mosso da qualche coniettura, o inditio verisimile, o credenza, o imaginatione tollerabile, & non per mera calunnia (di che si debba stare all'arbitrio, o dichiaratione di esso Sig. Podesta) sia libero da ogni spesa, ne possa per tal conto essere molestato ciuilmente, o criminalmente.

Et le sopradette cose habbino luogo solamente quando la persona ferita, o offesa, o contra laquale si fusse dato, o ricceuuto ordine, o commissione di ammazzare, o a contemplatione d'altri procurato come di sopra fusse cittadino di Lucca suddito al Mag. Consiglio.

Dichiarando oltre a ciò che le sopradettte pene ne' loro casi non habbino luogo contra il padre, figliuoli, & fratelli dell'offeso, che mossi da giusto sdegno, o dolore facessero qualche

qualche resentimento contra l'offendente, o faciente, offendere, ma questi si bene cadino, & s'intendino caduti nel doppio della pena delli statuti, & decreti contra quelli che ferissero, o offendessero, & facessero ferire, & offendere, & tentassero, & facessero tentare di ammazzare alcuno come di sopra, in suo casu, & questo fino a tanto che non è fatto pace fra il principale offeso come di sopra, o suoi heredi, & successori, & l'offendente, o faciente offendere in qual si voglia de' sopradetti modi, & che sequita la pace i detti padri, figliuoli, & fratelli, delinquenti, come di sopra siano tenuti a tutte le sopradette pene come sono glialtri, acciochè quãto si può si leui l'occasione a' cittadini d'vsare fra loro le vendette trãsuersali.

1573. *perpetuo.*

Che allo statuto lib. 3. cap. 54. sotto la Rubrica dell'officio del *Soprastante delle Carcere nel versicolo, Se alcuno da* punirsi di pena del sangue, scaperà; dopo quelle parole, Pena capitis, s'intendino aggiunte l'infrascritte, Itaq; moriatur.

Et che tutte le cose disposte, & ordinate per detto statuto, circa al Guardiano, & Soprastante delle carcere del Sasso si intendano, & siano disposte, & ordinate circa al Guardiano & sopraſtante delle carcere del Palazzo de' Mag. S. Antiani.

1573. *perpetuo.*

Che ne' casi ne' quali per lo statuto lib. 4. cap. 87. sotto la Rubr. di quelli che ritagliano la moneta &c. è imposto pena di lire cento per ciascuna volta, la quale se il delinquente nõ pagherà fra dieci giorni dal giorno della condãnagione, li sia tagliato la mano destra, la detta pena sia tolta via, & in luogo di quella il delinquẽte incorra in pena di due tratti di corda da darseli nella publica piazza, & di due anni di galera, se constera che vna volta sola il reo habbia deliquito, o contrauenuto in Lucca, o suo distretto, ma se constera hauer deliquito, o contrauenuto piu volte, ancorche in diuersi luoghi, ancora fuori di detta Città, & suo distretto da vna volta in su la pena della galera sia per dieci anni, restando fermo nel resto il detto statuto, & in oltre s'intenda, & sia aggiunto che tali casi s'intendano, & siano compresi sotto la dispositione dello statuto, che parla del modo del procedere contra gli assoluti per difetto di prouc.

Agginn-

HAYKOBA БИБЛИОТЕКА ОНУ
Ову имени. I. МЕЧНИКОВА

1576. *a tempo.*

Aggiungendo allo ſtatuto lib. 4. cap. 126. Che qualunque perſona raccettera dentro le ſei miglia alcun bandito in pena della morte, o li dara aiuto, o fauore, o fara coſa alcuna in fauor ſuo ſecondo la diſpoſitione di detto ſtatuto, oltre le pene contenute in quello, ſe il contrafaciente ſarà Contadino, o foraſtiero, cada in pena di due tratti di fune di dieci braccia da alto a baſſo, & ſe ſara Cittadino cada in pena di ſtar nelle carcere del ſaſſo quattro meſi, o in bando di eſsilio per quattro anni dalla Citta, e territorio di Lucca, & li parenti compreſi in detto ſtatuto, oltre le pene diſpoſte per quello, cadino in pena di ſtare nelle carcere del ſaſſo due meſi, o in bãdo di eſsilio per due anni dalla Citta, e territorio predetti.

Et ſe il bandito ſara bandito, & condennato di pena corporale, perſonale, o miſta, cadino li contrafacienti nella meta della pena reſpettiuamente.

Reſtando fermo, e nel ſuo vigore il predetto ſtatuto in tutte le altre ſue parti, e diſpoſitioni.

Che qualunque perſona intromettera, o terrà mano per qual ſi voglia via, che ſia intromiſſo, o entri nella Citta fuori del modo ſolito, & ordinario, a dichiaratione del giudice procedente alcun bandito in pena della morte, ſe il delinquente ſarà Contadino cada in pena di due tratti di fune di braccia dieci da alto a baſſo, & ſe ſara foreſtiero cada in pena delli detti due tratti di fune, & di piu in pena della galera per dieci anni, e ſe ſara Cittadino cada in pena di ſcudi cẽto, d'applicarſi per vna terza parte all'accuſatore, per vn'altra all'eſſecutore, & per l'altra al Mag. Comune, & di piu in pena di bando d'eſsilio per cinque anni more diſcolorum, & il bandito ſe nõ ſara preſo, cada in pena & bado di ribellione.

Et ſe tal bandito ſara bandito di pena perſonale, corporale, o miſta la pena al Contadino ſia di due tratti di corda, come di ſopra, & al foreſtiero di due tratti di corda, & di cinque anni alla galera, & al Cittadino di ſtare due meſi nelle carcere del ſaſſo, o di due anni bandito dalla Citta, e territorio di Lucca, & ſe tali banditi non ſaranno preſi, cadino in bando dell'amputatione del capo in modo che muoiono, ſi come incorreno quelli che ſono relegati, o banditi in eſsilio, & rompeno i confini.

Ma

Ma ſe quelli che foſſero intromiſsi, o entraſſero nella Citta fuori del modo ſolito, & ordinario, non foſſero banditi, cadino tanto quelli che terranno mano che vi entrino, come quelli che vi entreranno in pena di ſtare vn meſe nelle carcere del ſaſſo, o vero in bando d'eſsilio per vn'anno dalla Citta & territorio di Lucca, & queſto oltre le pene nelle quali s'incorre, ſegondo le leggi, & gli ſtatuti, quando vi entraſſero, o foſſero entrati per commettere qual'che delitto.

1576. *a tempo.*

Che aggiungendo allo ſtatuto Cap. 94. lib. 1. & quello correggendo per ouuiare alle fraudi che ſi poſſano fare in pregiuditio coſi del Mag. Comune noſtro per la iuriſditione & pagamento della gabella, come de' creditori, & perſone particolari prohibito s'intendi, & ſia a ciaſcuno Notaro foraſtiero, o a qual ſi voglia altra perſona foreſtiera, come in detto ſtatuto di rogarſi, o poterſi rogare nella Citta, o dominio noſtro de gli Inſtrumenti di qual ſi voglia Contratto, o coſa delle parti contrahenti, come in detto ſtatuto ſi contiene, comprehendendo ancora Contratti, & Inſtrumenti di pace, ſindicati, mandari, & matrimonii, ſotto pena al Notaro ſempre che ſi rogaſſe contra tal prohibitione di rilegatione alle galere per anni dieci, & alle parti di ſcudi 25 per ciaſcuno & ciaſcuna volta, oltre all'inualidità del Contratto, & Inſtrumento, come in eſſo ſi contiene, & la preſente prohibitione non ſi eſtendi a quelle perſone, ancorche foreſtiere, alle quali eſpreſſamente, & particolarmente gli ſara conceſſo.

Per conto delle quali pene reſpettiuamẽte ciaſcun'officiale, quale peruerrà a notitia vna tal contrauentione ſia giudice competente, & ſia tenuto, & debbi conſtito della contrauentione, procedere, & eſſeguire, o mandare per condennati li contrauenienti in detta pena, non oſtante qual ſi voglia preſcrittione di tempo, & habbi luogo la preuentione.

Et parimente decreto s'intenda, & ſia, Che ciaſcuna perſona, laquale contrattera vendendo, cedendo, o alienando, o vero in qual ſi voglia modo obligando (non comprendendo contratti di paci, matrimonii, & procure) beni ſtabili poſti nel dominio noſtro, fuori del paeſe noſtro dentro allo ſpatio

di cinquanta miglia, o vero, che sopra ciò ne farà instrumento da rogarsi per publico Notaro forestiero, sia tenuto, e debbi, se sarà Cittadino, o habitante nella Città, o sei miglia, notificare tal Contratto, o instrumento all'officiale della Maggior gabella di Lucca da farsene nota dal Notaro di detta Gabella in vn libro deputato à ciò fra vn mese prossimo dal dì della celebratione di tal Contratto, o Instrumento, se sarà di Vicaria, o Podestaria, o in quella habitante al Vicario, & Commissario di quel luogo doue detti beni saranno posti, da farsene nota per il Notaro, o Podestà di quel luogo, in vn libro doue si siano descriuere le altre cose di quel Comune, Castello, o luogo, fra vn mese, come di sopra, & questo acciochè si possi vedere, & sapere da tutti, sotto pena a ciascuno, & ciascuna volta di scudi cento d'oro d'applicarsi per vna terza parte all'accusatore, per l'altra all'esecutore, & per l'altra al Mag. Comune, & tal Contratto non notificato, come di sopra, non prgiudichi al terzo.

Rispetto alle quali pene sopra, & infrascritte, ciascun officiale sia giudice competente, & sia tenuto procedere, & seguire, come di sopra, & tutte le predette cose, nõ ostante qualsi voglia altra cosa che facci in contrario.

Et che alcuna persona non possi contrattare, vendendo, cedendo, o alienando, o vero in qual si voglia modo obligando beni stabili posti nel territorio di Lucca, che n'apparisca Instrumento publico per mano di Notaro forestiero, qual sia celebrato fuori del dominio nostro, dentro dieci miglia dalle nostre confine, sotto pena alle parti di scudi cinquanta per ciascuna, & ciascuna volta, che contrataste, & contrafaceste, da applicarsi la detta pena come di sopra, oltre la nullità del'atto, & contratto, quali s'intendino, & siano nulli, & di niun valore, ipsoiure, & non s'acquisti per essi ragione alcuna ai contrahenti, nè possi esser reso ragione da alcun officiale sopradetti Contratti, & Instrumenti come di sopra celebrati contra la forma de' presenti ordini.

Et perche di quste prouigioni, & ordini, non si possa mai pretendere ignoranza, sia tenuto ciascun officiale del territorio nostro, notificarlo sempre nel suo primo parlamento.

Che

1576. *perpetuo.*

Che quelli, che per l'auuenire segondo la dispositione del decreto fatto alli 2. del mese di Luglio 1567. Aggiungendo allo statuto cap. 117. lib. 4. impediscono le prede, come si dice per forza, & che non permettono che siano prese, o portate da gli essecutori, o vero che senza armi, bastoni, o sassa, o simil cosa togliessero le prede, o pegni all'essecutore, cadino in pena di lire 25. fino in 50. di buo. mo. ad arbitrio del Giudice, considerata la conditione della persona, & qualità del delitto, & di ristituire le prede, & pegni (se fossero tolti) se non di pagare alli creditori la somma per la quale fosse stata conceduta la preda, o pegno.

Ma se con armi, bastoni, sassa, o altre simil cose, cada il delinquente in pena di lire 300. di buo. mo. & di stare nelle carcere del sasso vn mese, & non pagando la pena pecuniaria fra dieci giorni, cada in pena di stare nelle dette carcere tre altri mesi, & questo quando dalli statuti, & decreti il delinquente non cadesse in maggior pena non derogando per questo all'obligo de gli Illust. S. Ant. di farne proposta nell'Illust. Consiglio, & restando ferma la pena delle lire 5. fino in 10. delle quali in detto Cap. 117. contra quelli impedissero le prede come si dice per amore.

Et che segondo l'Additione, & dichiaratione fatta alli 29. del mese d'Ottobre 1544. allo statuto lib. 4. cap. 115. doue nella prima parte è apposta la pena della morte, che detta pena resti ferma, ma in tutti gli altri casi del detto statuto, doue è apposta la pena pecuniaria, che la detta pena s'intenda, & sia accresciuta per fino in lire 300. di buo. mo. la quale se il delinquente non pagherà fra dieci giorni s'intenda ipsoiure incorso in pena di stare nelle carcere del sasso tre mesi, laqual pena succede in luogo delle lire 300. & che le dette pene così capitali come pecuniarie, o personali si cõmettino respettiuamente, & habbino luogo tanto se il prigione fuggisse come nò.

Ma che se alcuno altramente, che ne' casi, & cause dette di sopra, temerariamente, o inconsideratamente con arme, bastoni, o sassa, insulterà detti officiali, essecutori, o lor famiglie cada in pena di lire 300. di buo. mo. & di stare nelle carcere

del sasso vn mese, & non pagando la detta pena pecuniaria fra dieci giorni, cada in pena di stare in dette carcere tre altri mesi, & le prefate pene respettiuamente habbino luogo, & procedino quando per li statuti, e decreti il delinquente non cadesse in maggior pena, non derogando per questo all'obligo de' Mag. Signori di farne proposta nell'illustriss. Consiglio.

Che li Mag. Signori che sono per li tempi, siano tenuti, & debbino far pigliare tutti quelli che fussero incolpati in fare insolentie, & aggrauti a gli essecutori, & farli mettere in prigione, nella quale stiano a stanza dell'illust. Consiglio giorni 15. dandoli notitia del caso dal quale non essendo deliberato cosa alcuna contra di loro, durante il tempo de' 15. giorni debbino essere scarcerati.

Et per leuare ogni occasione di scandalo, si come s'è veduto esserne succeduti, che ogni volta che dalli Giudici è sententiato, che si metta alcuno in possessione di beni stabili, & si concede seruati li termini di ragione, la espulsione manu militari, se quello, o quelli contra de' quali è commessa la essecutione, tiene l'vscio della casa serrato, & di modo che gli essecutori nō vi possano entrare, in tali casi, quando per sentētia diffinitiua fosse pronuntiato alcuno douersi mettere in possessione, & che fusse conceduta l'essecutione, o espulsione manu militari, & che fusse fatto resistenza, o si tenesse la porta serrata, li Mag. Signori siano tenuti dare il Mazziere per fauore della giustitia, & operare che si facci l'essecutione, intendendo però, che tal concessione del Mazziere non pregiudichi a terzo alcuno, ma solamente a quelli che fussero stati conuenuti, & contra de' quali è cōmissa l'essecutione.

Et che per leuar l'animo a quelli che fossero presi di valersi del fauore di alcuno in farli scappare, & fuggire, & anche a quelli che tentassero tal cosa, che li Mag. Signori ogni volta che gli fusse fatta querela che alcun prigione fosse stato fatto scappare di mano de gli esecutori, siano tenuti per quelle vie, & mezzi, che gli parrà, operare, che quello che fusse fatto scappare, fosse fatto prigione, & carcerato per la causa, per laquale era conceduta la licentia della cattura.

Ordini

Ordini per la prohibitione di andar all'Hosteria &c.

1552.

Che per autorità, & possanza del presente Mag. Consiglio s'intenda, & sia decreto, ordinato, & prohibito a tutti gli Hosti, & Tauernieri, & a qual si voglia persona di che grado, sesso, o conditione si siano habitanti nella Città di Lucca, & appresso a quella per vn miglio inclusiue, di vendere, far vendere, o permettere che sia venduto, pane, vino, o qual si voglia sorte di cibi cotti a qual si voglia persona si Cittadina, come Contadina, o forestiera habitante nella Città di Lucca, eccetto li soldati forestieri stipendiati del Comune, per bere, o mangiare nelle loro Hostarie, tauerne, case, horti, corte, cortili, cosi propri, come conditti, o vicinali, o vero in qualunche altro luogo si proprio, come conditto di essi vendenti, o facienti, o permettenti vendere, come di sopra, & di permettere che nelle loro Hosterie, tauerne, o luoghi sopradetti, o alcuno di quelli, si mangi, o beui per alcuni de' sopranominati, pane, vino, o qual si voglia sorte di cibi cotti, & tanto comprati da essi Hosti, e tauernieri, come da qual si voglia persona, & in qual si voglia luogo, o alcuno de' sopradetti, albergare, o riceuere, tanto di giorno quanto di notte, o a quelli, o alcun di loro, dare, o accommodare letti, o camere, & di permettere, che in dette Hosterie, tauerne, o altri luoghi, come di sopra alcuni de' sopranominati tanto Cittadini, come contadini, o forestieri habitatori della Città di Lucca, eccetto li Soldati forestieri, stipendiati, mangino, beuino, alloggino, o dormino, sotto la pena, come appresso si dira; & ciascuno Signore, & padrone dell'Hosterie, tauerne, & luoghi predetti sia tenuto, & obligato per i garzoni, fattori, quochi, & qualunche della famiglia, & il padre per il figliuolo.

Et che tutti i condennati si debbino descriuere in vn libro alfabetato da tenersi in Cācellaria, & ogni volta, che sara fatta qualche condannagione dall'officio, l'officiale sia tenuto mandarla alla Cancellaria, sotto pena di scudi dieci fra tre giorni dal dì della detta condannagione, & li Cancellieri sieno tenuti scriuerla nel detto libro, & cosi quelle de' Mag. Si-

gnori, accioche si possa vedere chi, & quante volte si trouj condannato, e trouandosi alcuno dentro il termine di due anni condannato, & descritto quattro volte, li Mag. Signori siano tenuti farne proposta nel primo Mag. Consiglio, nel quale si possa, & debbi trattare, se gli parrà di darli maggior pena, & li contrafacienti possino esser condannati in vna cõ dannagione, o pronuntia per quattro contrauentioni, ma nõ però s'intenda piu di vna condannagione, ancorche fusse per piu volte, di modo che nel libro non si possa scriuere piu, che per vna volta per ogni pronuntia.

Et parimente ancora s'intenda, & sia prohibito a ciascuna persona si Cittadina, come contadina, o forestiera habitante nella Citta di Lucca, di qual grado, stato, o condition si sia, eccetto li soldati forestieri detti di sopra, di comprar pane, vino, o alcuna sorte di cibi cotti per bere, o mangiarli in dette Hosterie, tauerne, o alcuno de' luoghi sopranominati, & in essi luoghi, o alcuni di quelli mangiare, bere, albergare, o dormire, sotto pena d'vno scudo per ciascuno, & ciascuna volta d'applicarsi come di sopra.

Et per leuare quanto si puo le fraudi, statuto s'intenda, & sia, che non solamente non si possa mangiare, e bere, o bere, & mangiare in alcuno de' luoghi sopranominati, ma ne anco appresso a detti luoghi per braccia cento non vi essendo horti, & se vi fussero horti a braccia dugento, non intendendo per quelli che comprassero vino, o cibi per bere, o mãgiarli in casa sua, & chiunche accommodasse vasi, piatti, o altre cose per vsare dentro da i luoghi detti di sopra, o vero permettesse, che dentro detti luoghi si mangiasse, o beuesse in sua casa, bottega, corte, o horti tanto proprii, come conduttí, vicinale, o comuni, possi essere accusato, & debbi essere condennato nelle pene dette di sopra singula singulis, congrue referendo.

Et sia licito a ciascuna persona di poter accusare, & il nome suo sia tenuto segreto, & possa accusare solamente, o particularmente a qual si voglia de' Mag. Signori, o del detto officio, o all'officiale, o Cancellieri, o coadiutore, & quello al quale sarà fatta l'accusa, sia tenuto, & debbia sotto vinculo di giuramẽto, & della indignatione del Mag. Consiglio

tra dui giorni almeno dedurre a notitia de Mag. Signori, o dell'officio in suo casu l'accusa, laquale chi vorrà fare sia tenuto farla fra vn mese dal giorno della contrauentione, dichiarando il giorno, il luogo, & l'hora piu che si possa, & quello a chi sarà fatta l'accusa debbi scriuere l'hora di tal accusa, accioche se per vna medema contrauentione si facesse l'accusa, & dinanzi li Mag. Signori, & dauanti l'officio per diuerse persone si sappi chi ha da procedere, & quel Magistrato dinanzi al quale sara fatta prima tal accusa debbi procedere lui, & l'altro soprasedere.

Et che tutti gli Hosti, e tauernieri siano tenuti aprire, & mostrare le loro Hostarie, tauerne, & ogni luogo di quelle a tutti gli officiali del Comune, & a ciascuno deputato da' M. Signori, o dall'officio a ogni lor semplice requisitione, & nõ lo facendo s'habbi per confesso il delitto, & possino, & debbino esser condannati.

Li Mag. Signori, & l'officio, & officiale della grascia, oltre a quelli, che si diranno appresso, nelle predette, cose & circa a quelle, & nelle dependentie, emergenti annexi, & connexi, da quelle siano giudici competenti, & possino procedere, & condannare sommariamente senza processo, o scrittura, & de facto, come a essi parrà, & piacerà, liquali ancora habbino autorità di prouedere alle fraudi che si potessero commettere circa alle cose predette, & dichiarare quali li quali parrà alle conscienze loro hauere contrauenuto all'intentione, & mente della presente legge, & dalle dichiarationi, & condannagioni da farsi per loro non si possi appellare, ne hauer ricorso alcuno, ne in alcun modo contrauenire.

Et accioche con ogni diligentia possibile s'attenda all'osseruanza della presente legge, & volonta del Mag. Consiglio decreto s'intẽda & sia, che ciascun collegio de' M. Signori nel principio del Magistrato sia tenuto far elettione di due de' M. Signori sopra l'osseruanza predetta, i quali debbino per quei mezi che li parranno procurare con ogni diligenza, che sia osseruato, & per tanto possino, & debbino mandare continuamente, & segretamente qualche persona, come le parrà all'Hosterie, & luoghi predetti, per vedere se si contrafa, & trouando contrauentione siano tenuti sotto pena di pergiuro

dedurlo

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ім. І. І. МЕЧНИКОВА

dedurlo a notitia del Colleggio fra dui giorni al piu, acciochè possa prouedere, & procedere alla condannagione de' delinquenti, & se li Mag. Signori al tempo de' Magistrati loro non hauessero spedite l'accuse per condannagione, o assolutione si possa hauer ricorso al magistrato seguente, o all'officio sopradetto, i quali in suo casu siano tenuti, & debbino spedirle.

Posino nondimeno salue le cose sopradette gli Hosti, o quelli fossero, o saranno tassati dal Mag. Comune, o suoi agenti, o vero da prouentuali, salui gli ordini del prouento del suggelletto, & dell'officio dell'abbondanza, vendere, & alloggiare tutte le altre persone, eccetto le sopranominate, come poteuano innanzi la legge fatta del 1539. & vendere pane, vino, & cibi alle persone sopranominate ancora, purche le cose che venderanno non si mangino, o beuino ne' luoghi specificati di sopra, o alcuno di quelli direttamente, o per indiretto, & le predette cose non s'intendino dispotte per quelli che tengono a settimana, mesi, & anni forestieri, o altre persone in casa loro alle spese.

Et acciochè si faciliti piu l'osseruanza della legge predetta, decreto s'intenda, & sia, che tutti li vini delle riuiere di Genoua, ancorche venissero per terra, & ciascuna altra sorte di vini nauigati, eccetto la maluagia, laquale nondimeno, no si posi tenere per vendere, se non da gli Speciali, s'intendino, & siano prohibiti, & s'intenda, & sia prohibito a ciascuna persona di qual grado, sesso, o conditione si sia di portare, o condurre, o far portare, o condurre nella Citta, e territorio di Lucca alcuna sorte di vino forestiere nauigato, & & delle Riuiere di Genoua nauigato, o nò, o vendere, o far vendere de' detti vini si nella Citta', come nel territorio, & tanto a some, o in digrosso, come a minuto, sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascuno, & ciascuna volta, & di perdere il vino, d'applicarsi la detta pena come di sopra.

Sia licito nondimeno alli Speciali di poter tenere, & vendere maluagia senza pena, di poter tener ancora quelle sorti di vini prohibiti che gli saranno necessarii per la medicina.

Et volendo alcuno per vso suo, o della sua famiglia hauer qualche sorte di vino prohibito sia in autorità de' M. Signori di

di concederli licenza fin in due some l'anno con pagamento di scudo vno per soma di gabella.

1558.

Che la pena de gli Hosti, e tauernieri, & altri che dessero da bere, & da mangiare, & alloggiassero contra la prohitione della detta legge, sia come appresso cio è.

Per la prima volta a tutti gli Hosti, e tauernieri, & altri simili, & lor famigli, & garzoni, la prima sia di scudi venti d'oro, d'applicarsi per la terza parte all'accusatore, per vn'altro terzo all'essecutore, & per l'altro terzo al Mag. Comune, & l'accusatore posi essere ciascun garzone, & famiglio che accusasse il suo padrone, quando non fusse stato accusato da altri, & in tal caso ancora oltta il premio della terza parte de li scudi venti guadagni l'impunità del delitto.

Per la segonda volta a gli Hosti, tauernieri, & altri padroni de l'Hosteria, tauerna, & altri luoghi, & lor famigli, & garzoni Cittadini di Lucca, o nati nel paese, & distretto di Lucca, la pena sia di scudi 40. d'oro per ciascun padrone, & ciascun famiglio, & garzone, d'applicarsi, e distribuirsi come di sopra, & l'accusatore posi esser il famigsio, & garzone, come di sopra, & guadagni il premio, & l'impunita come di sopra nel primo capo.

Ma a' padroni, & garzoni, & famigli forestieri per la secõda volta la pena sia di scudi 40 d'oro come di sopra, & da applicarsi, & distribuirsi come nel primo capo, & in oltre ciascun padrone, garzone, & famiglio caschi in pena di bando di esilio perpetuo dalla Citta & territorio, e distretto di Lucca, & il garzone, e famiglio, etiam forestieri posi essere accusatore, & guadagni il premio, & l'impunità come di sopra.

Per la terza volta a' padroni, & garzoni, & famigli cittadini, & del distretto la pena sia di bando di esilio dalla Citta', e territorio di Lucca per anni cinque, & l'accusatore guadagni de' denari del Comune scudi dieci d'oro, & altri scudi dieci de' medesimi denari guadagni l'essecutore, & il famiglio, & garzone posi essere accusatore, & guadagni il detto premio, & l'impunità del delitto, se da altri prima l'accusa non sarà stata fatta, dichiarando perciò che in tutti i casi siano legittimi accusatori tutti quelli che haranno beuuto, mangiato, & saranno

saranno albergati contra la prohibitione della detta legge, ma solamente il primo accusatore sempre sia quello che guadagni il premio, & l'impunità, come di sopra respettiuamẽte.

Et per maggiore essecutione, & osseruanza di detta legge s'intenda, & sia prohibito a tutti gli Hosti, e tauernieri, & altri che nelle loro case, botteghe, & altri luoghi danno da mangiare, e bere per denari, comprar fuori della Città alcuna sorte, o quantità di pescie, carne, vgelli, polli, vuoua, o altra cosa da mangiare, sotto le medesime pene come di sopra, respettiuamente, d'applicarsi come di sopra, & l'accusatore posti essere, & guadagni in tutto & per tutto come di sopra si è detto.

Et in tutti li sopradetti casi siano giudici competenti, & essecutori legittimi il Mag. Sig. Podestà nostro, il maggiore officiale del Fondaco, & l'officio della Grascia, & il Notaro, & officiale della dogana, e Gabella maggiore della Mag. Città di Lucca, & ancora li Mag. Sig. Antiani, che saranno per li tempi, & habbi luogo la preuentione, con dichiaratione, che procedendo li Mag. Signori i due terzi delle pene siano applicate al Mag. Commune, & l'altro terzo all'accusatore, perche non è conueniente, ne honoreuole, che lor Signorie guadagnino premio alcuno per la dignità che tengano per il Magistrato, & procedendo l'officio della Grascia la pena li applichi come le altre condannagioni che fa il detto officio.

Che passato tutto Dicembre prossimo sia lecito a ciascuna persona di che stato, grado, o condition si sia di poter senza pena alcuna vendere tanto ingrosso, quanto a minuto ad ogni sorte di persona tutti li suoi vini delle sue possessioni, entrate, & ricolti senza pagamento, o taxa alcuna del pagamento; & questo s'intenda solamente a Fiaschi, & a Boccali, & nelle case della solita & propria habitatione di ciascuno, o non altroue senza tener botteghe aperte, & insegna, & misure in mostra.

Et che per alcuno, senon per gli Hosti, e tauernieri, non si possi comprar vino per riuendere, ne ancora per dare a' testori, & manifattori per lor opre, & mercede, sotto pena di scudi 25. per ciascuno, & ciascuna volta di applicarsi come di sopra.

Che

1564.

Che per l'auuenire persona alcuna, di che stato, grado, o condition si sia ardisca, o presuma, sotto qual si voglia modo, o quesito colore far Hostaria, vendere, o far vendere pane, vino, o cibi cotti a minuto in luogo alcuno del Contado di Lucca, tanto nelle Sei miglia, quanto nelle Vicarie, e Podestarie, fuori de' luoghi permissi, & eccetto quelli che haueranno cõprato li prouenti respettiuamente, o che da loro saranno taxati, sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascuno, & ciascuna volta, da distribuirsi per vna terza parte al Mag. Comune di Lucca, l'altra terza parte all'accusatore, & l'altra terza parte a gli officiali di Gabella maggiore, eccetto però il vender vino a fiaschi, il qual sia lecito vendere a ciascuno de' suoi ricolti, & non altramente.

1564.

Che nessun Notaro non si possa rogare di vendite d'Hosterie, & massaritie fatte da Hosti senza licenza, & saputa dell'Officiale, & Consiglieri del Fondaco, & quando si facesse per scrittura priuata tal vendita sia come non fatta, & in tutti i casi il padrone dell'Hosteria sia tenuto per i garzoni, & seruitori.

1572.

Che tutti quelli che tengano, o per l'auuenire terranno a Camera, settimane, o mesi, o per più tempo, & ancora a quelli che tengano, o terranno alberghi, & a quelli che vendeno vino a minuto s'intenda, & sia prohibito dar mangiare, o bere, o permettere che si mangi, o beui nelle case loro, o conducte, o dar alloggio, o da dormire a qual si voglia persona tanto Cittadina, come Contadina, o forestiera habitante nella Città, eccetto che alli soldati stipendiati forestieri dal Mag. Comune, sotto le pene & censure contenute nelle leggi fatte, & vigenti sopra gli Hosti, & tauernieri, all'osseruanza delle quali leggi detti tenenti a Camera, settimane, mesi, & alberghi, & vendenti vino a minuto, come di sopra, s'intendino, & siano obligati, & sottoposti in tutto, & per tutto, come sono gli Hosti, & tauernieri, & altri de' quali in detta legge si fa mentione, singula singulis congrue referendo, & che li padroni di

detti luoghi siano tenuti per li loro garzoni, & seruitori, & il padre per i figliuoli seco habitanti.

Et oltre s'intendi, & sia prohibito a ciascuna persona, si Cittadina, come Contadina, o forestiera, habitante nella Città, eccetto alli soldati stipendiati sopradetti, di poter mangiare qual si voglia cosa, o bere, o albergare, o dormire in modo alcuno nell'Hostarie, tauerne, o in alcun altro luogo nominato in dette leggi, ne in case, o luoghi di quelli che tengano a camera, settimana, mesi, o alberghi, o vendenti vini come di sopra, sotto pena a ciascuno contrafaciente di scudi dieci d'oro per ciascuno, e ciascuna volta da distribuirsi per vn terzo all'accusatore, il nome del quale sia tenuto secreto, & per l'altro al Mag. Comune, & l'altro all'essecutore.

Et oltre di questo s'intendi, & sia ordinato, che sia lecito, & possino tanto gli Hosti, & tauernieri tenenti a Camera, alberghi, & vendenti vini a minuto come di sopra, & loro famigli, seruitori, & garzoni, accusare quelli che vanno a mangiare, bere, albergare, & dormire ne' sopradetti luoghi respettiuamente, come a tutti quelli, che ci mangieranno, beranno, albergheranno, e dormiranno, accusare detti Hosti, tauernieri, tenenti a camera, & alberghi, & vendenti vini a minuto, come di sopra: Con dichiaratione espressa, che quello che accuserà, essendo delinquente, & accusando se, & gli altri, che haueranno contrauenuto, oltre la parte che gli peruerà della pena pecuniaria imposta a tali delinquenti, guadagni ancora l'impunità della pena, che ne vada a lui.

Dichiarando ancora che ciascuno accusatore in tutti li sopranominati casi seguita la condannagione di quello, o quelli che hauera accusato, debbi immediate hauer la parte sua di tal condannagione in contanti dal Mag. Comune, laquale lo Spett. Officio sopra l'entrate sia obligato, & debbi farli pagare di subito hauuta fede da' custodi dell'Archiuio, che tal condannagione sia transmissa in detto luogo, come fa a quelli, che accusano i biastemmatori, & il condannato non possa mai essere ridutto a gratia, ne si possa cassare la sua condannagione, se non satisfatto quello, che il Mag. Commune

hara

hara pagato, & nelle contrauentioni in tutti i casi contenuti nella presente legge, ne siano giudici competenti il Mag. Sig. Podesta, & lo Spett. Officio della Grascia, & habbia luogo la preuentione, il qual Signor Podestà possa procedere nel modo, & forma, che procede lo Spett. Officio della Grascia: Dalle condannagioni de' quali Giudici fatte per le contrauentioni delle quali di sopra non si possi per alcuno appellare, querelare, o dire di nullità, ma debbino essere mandate ad essecutione inuiolabilmente.

Et perche potria accadere alle volte, che alcuno tornando fuori del paese non potesse entrare nella Città, ma saria forzato restare a qualchuna dell'Hostarie di fuora, decreto s'intenda, & sia.

Che li Mag. Signori hauuta legittima giustificatione, che veramente venissero di fuori del paese, o del paese, & non potessero entrare nella Città, sia in autorità di lor Signorie di poter liberare detti Hosti.

1576.

Che gli Hosti non possino ne a credenza, ne a contanti dar mangiare al Bargello della Città di Lucca, Caualieri, & lor famiglie, ne altri essecutori publici, sotto le pene apposte contra gli altri.

Che quelli che tengano a giornate, settimane, & mesi, & alberghi, acciò le loro stanze siano conosciute, come l'Hostarie, siano obligati tener l'insegne, come fanno gli Hosti, altramente gli sia prohibito tenere come di sopra.

Et che ciascuno de' tenenti a camera, & come di sopra siano obligati al pagamento della tassa al Prouentuale del suggellato, come gli Hosti.

Con dichiaratione, che tanto tutti gli Hosti, quanto quelli che tengano albergo a giorni, settimane, o per piu tempo, sotto la pena apposta per il dar mangiare, o bere a' Cittadini, o habitatori della Città, siano obligati tenere aperte le loro Hostarie, case, & habitationi, oue tengano, o danno albergo, o tengano a giorni, settimane, o mesi, o per piu tempo, come di sopra, dal principio del mese di Marzo

per tutto Ogosto per sino alle tre hore di notte, & al principio di Settembre per tutto Ferraio, per sino alle cinque hore di notte.

1576.

Che tutti li Cittadini, & distrettuali, li quali nella Città fanno, o faranno Hosteria, o tengano, o terranno a camere locande, da dozzina, a settimane, & mesi non possino nel luogo oue faranno il detto essercitio tenere altra sorte di arme, che quelle che possono tenere li forastieri sotto le medesime pene apposte a' detti forestieri, a dichiaratione però de' Mag. Signori.

Prohibitione di far pane per vendere, & vender pane 1562. perpetuo.

Che s'intenda, & sia prohibito a ciascuna persona di qual si voglia stato, grado, sesso, o conditione si sia nella Città di Lucca, & dentro alle sei miglia far pane da vendere, o vender pane, o pigliar grano per rendere pane, senza licenza dell'Illustrissimo Consiglio, sotto pena di scudi venticinque d'applicarsi per vna terza parte all'accusatore, laquale le debba essere pagata in contanti dal Mag. Comune nostro, per l'altra all'essecutore, & per l'altra al Mag. Comune; possino di meno, & sia tenuto l'officio sopra l'Abbondanza far fare, & vender pane, & pigliar grano per render pane, & contra gli transgressori siano giudici competenti, cosi il Mag. Sig. Podestà nostro, come l'Officio dell'Abbondanza, & lo Spett. Officio sopra la Grascia, & habbia luogo la preuentione.

1577. *a tempo.*

Oltre alle quai pene di scudi venticinque, & da distribuirsi come di sopra chiunque contrafarà cada in bando di essilio dalla Citta, e territorio di Lucca per anni cinque prossimi, & l'accusatore, oltre alla terza parte delli scudi venticinque, guadagni ritrouata la verità dell'accusa, & del delitto, scudi dieci d'oro, i quali li deuino esser pagati in contanti dallo Spett. Officio sopra l'entrate, & oltre le sopra scritte pene, tanto il delinquente quanto tutti gli altri della

sua

sua famiglia garzoni, & lauoranti, s'intendino, & siano priuati in perpetuo di poter fare, & essercitare l'essercitio del Fornaio. Con dichiaratione che il delinquente non possi mai essere scarcerato, ne ridutto a gratia, ne passatoli Supplicatione alcuna, se prima non hauerà conseruato senza danno il Mag. Comune di Lucca dal prefato pagamento. Dichiarando ancora che alli condēnati prefati non si possa in modo alcuno far Saluocondotto, o gratia se non dall'Illustrissimo Consiglio, & se non sarà passata la Supplica per noue pallotte de gli Illust. Signori Antiani, & s'intenda, & sia rimosso ogni appello, o qual si voglia ricorso dalle condannagioni prefate, & li condennati si possino pigliare per tutto, doue è permesso, etiam nella propria casa, o vero habitatione.

Et perche le denuntie da darsi per tal conto sieno spedite, decreto s'intenda & sia che l'officiale al quale fosse accusato alcuno contrafaciente sia tenuto, & debba fra quindici giorni dal giorno della presa denuntia hauerla terminata, & mandare alla Camera per condennato il transgressore, sotto pena di scudi venticinque, & di priuatione dell'officio per vn' anno.

Hier. Gratianus.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ
імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

27254